

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

**ALL. D - CAPITOLATO TECNICO**

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI A BASSO  
IMPATTO AMBIENTALE - 2017/2020**

**APPALTO N. CUC016/2016**

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

## **INDICE**

<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>5</b>
<b>1. OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>6</b>
1.1. LOTTI E IMPORTI .....	7
1.2. CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE .....	9
<b>2. DURATA DEL SERVIZIO .....</b>	<b>11</b>
2.1. TEMPI PER L'INIZIO DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO .....	11
2.2. VERBALE DI CONSEGNA .....	11
<b>3. AMMONTARE DELL'APPALTO E ATTIVITÀ MINIMA GARANTITA .....</b>	<b>12</b>
3.1. REVISIONE PREZZI .....	12
3.2. PAGAMENTI .....	12
<b>4. DISCIPLINA NORMATIVA DELL'ACCORDO QUADRO .....</b>	<b>14</b>
<b>5. LUOGHI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO E SPESE TECNICHE .....</b>	<b>14</b>
<b>6. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....</b>	<b>14</b>
6.1. ATTIVITÀ ORDINARIE PREDEFINITE .....	15
6.1.1. Anagrafica tecnica .....	19
6.2. ATTIVITÀ ORDINARIE INTEGRATIVE .....	19
6.3. ATTIVITÀ STRAORDINARIE .....	21
6.4. MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITÀ .....	21
6.4.1. Attività ordinarie .....	21
6.4.2. Attività ordinarie integrative .....	22
6.4.3. Attività straordinarie .....	23
<b>7. PRODOTTI, ATTREZZATURE ED INTEGRAZIONI AL SERVIZIO .....</b>	<b>23</b>
7.1. PRODOTTI .....	24
7.2. ATTREZZATURE .....	30
7.3. RIFIUTI .....	30
<b>8. RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>31</b>
<b>9. VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E PROCEDURE DI PAGAMENTO .....</b>	<b>31</b>
9.1. VERIFICHE SUI C.A.M. ....	33
9.1.1. Prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) .....	33
9.1.2. Prodotti disinfettanti .....	34

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

9.1.3. Aspetti organizzativi e gestionali del servizio .....	34
<b>10. CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>34</b>
<b>11. CLAUSOLE PENALI .....</b>	<b>34</b>
<b>12. DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>37</b>
<b>13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>37</b>
13.1. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO .....	38
<b>14. VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>39</b>
<b>15. PROROGA .....</b>	<b>39</b>
<b>16. CESSIONE DEI CREDITI .....</b>	<b>40</b>
<b>17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....</b>	<b>40</b>
<b>18. ULTERIORI OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI .....</b>	<b>42</b>
<b>19. VARIANTI DEL SERVIZIO INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>42</b>
<b>20. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.LGS. 81/2008 .....</b>	<b>43</b>
<b>21. CLAUSOLA SOCIALE .....</b>	<b>44</b>
21.1. ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE .....	45
21.2. OBBLIGHI DEL FORNITORE IN RELAZIONE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO .....	46
21.3. NOMINATIVI DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO IN APPALTO .....	47
21.4. REFERENTE UNICO DEL FORNITORE .....	47
21.5. FORMAZIONE PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO .....	47
21.6. FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO .....	47
21.7. GARANZIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO .....	48
21.8. LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI .....	48
<b>22. SCIOPERI .....</b>	<b>48</b>
<b>23. CAUZIONI .....</b>	<b>49</b>
<b>24. ADESIONE APPALTI SPECIFICI .....</b>	<b>50</b>
24.1. LOTTI E SOGGETTI ADERENTI ALL'AQ .....	50
24.2. PROCESSO DI ADESIONE ALL'AQ .....	50
24.2.1. Richiesta preliminare di fornitura (RPF) .....	51
24.2.2. Piano di dettaglio delle attività (PDA) .....	52
24.2.3. Ordinativo principale di fornitura (OPF) .....	54

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

24.2.4. Tempi per l'inizio dell'erogazione dei servizi .....	54
24.2.5. Variazioni rispetto all'ordinativo principale di fornitura (AAOPF) .....	54
24.3. SCHEMA DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO .....	55
<b>25. FORO COMPETENTE .....</b>	<b>57</b>
<b>26. TUTELA DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>57</b>
<b>27. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ .....</b>	<b>59</b>
<b>28. NORMA DI RINVIO .....</b>	<b>59</b>

### **APPENDICI AL CAPITOLATO TECNICO:**

Appendice 1: Scheda attività programmate

Appendice 2: Richiesta preliminare di fornitura (RPF)

Appendice 3: Ordinativo principale di fornitura (OPF)

Appendice 4: Atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura (AAOPF)

Appendice 5: Comunicazione sulla capienza massima

Appendice 6: Ordine di attività (OA)

Appendice 7: Schema di adesione all'Accordo Quadro

Appendice 8: Verbale di consegna

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)**GLOSSARIO**

Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

TERMINI	DEFINIZIONI
Amministrazione/i	Amministrazioni aggiudicatrici come definite dall'art. 3, c. 1, lett. a) del codice coincidenti con i soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra (Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia, Unione Montana Pasubio-Alto Vicentino) per conto dei quali la medesima stazione appaltante indice la presente procedura di affidamento.
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione ( <a href="http://www.anticorruzione.it">www.anticorruzione.it</a> ) ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.).
Accordo Quadro (AQ)	Accordo Quadro - procedura prevista dall'art. 59 del D.Lgs. 50/2016.
Accertamento presenza in servizio (APS)	Documento elaborato dal Fornitore riportante l'accertamento della presenza del personale previsto per l'esecuzione del servizio.
Atto aggiuntivo all'ordine principale di fornitura (AAOPF)	Documento con il quale le Amministrazioni integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura integrando/modificando alcune condizioni ivi previste.
Capitolato	Il presente Capitolato Speciale d'Oneri.
Codice	Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Contratti di Adesione (CA)	Contratti che regolano i rapporti inerenti gli appalti specifici di adesione all'AQ, sottoscritti tra il Fornitore e l'Amministrazione.
Direttore di esecuzione	Persona nominata dall'Amministrazione come responsabile dei rapporti con il Fornitore per ciascun Ordinativo Principale di Fornitura (Unità di Gestione) e,

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

	pertanto, interfaccia unica e rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore.
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	Documento Unico di Regolarità contributiva che attesta l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.
Ecolabel	Marchio di qualità ecologica nato nel 1992 con l'adozione del Regolamento Europeo n. 880/92 ed aggiornato con il nuovo Regolamento n. 1980 del 17 luglio 2000. È uno strumento ad adesione volontaria che viene concesso a quei prodotti e servizi che rispettano criteri ecologici e prestazionali stabiliti a livello europeo. L'ottenimento del marchio costituisce un attestato prestazionale che viene rilasciato solo a quei prodotti che hanno un ridotto impatto ambientale. I criteri sono periodicamente sottoposti a revisione e resi più restrittivi, in modo da favorire il miglioramento continuo della qualità ambientale dei prodotti e servizi.
Fornitore	L'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del singolo lotto e che conseguentemente sottoscrive l'AQ, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
Ordine principale di fornitura (OPF)	Documento con il quale le Amministrazioni utilizzano l'AQ alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla AQ stessa e dalle offerte dei Fornitori.
Piano dettagliato delle attività (PDA)	Il Piano dettagliato delle attività è un elaborato documentale che formalizza la "Configurazione di servizio" proposta dal Fornitore in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste dell'Amministrazione.
Richiesta di Variazione	Documento con il quale le Amministrazioni integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura integrando/modificando alcune condizioni ivi previste.
Richiesta preliminare di fornitura (RPF)	Documento con cui l'Amministrazione formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti nell'AQ.
Stazione appaltante	La stazione appaltante come definita dall'art. 3, c. 25, 33, 34 del codice coincide con la Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra" riportata per brevità CUC Schio Val Leogra.

**1. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'oggetto dell'appalto riguarda il servizio di pulizia a basso impatto ambientale da affidare

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

mediante una procedura di Accordo Quadro, di cui all'art. 54 del Codice, con un unico operatore economico sul quale i Soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra potranno basare l'aggiudicazione di Appalti Specifici.

Il presente servizio che comprende attività ordinarie (predefinite ed integrative) ed attività straordinarie "a richiesta", consiste nella pulizia di locali ed arredi da effettuarsi in conformità alle disposizioni di seguito riportate, agli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente delle Imprese di pulizia e nell'osservanza delle normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE.

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato, dotato delle migliori attrezzature disponibili, dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività nel rispetto dell'immagine dell'Amministrazione.

Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

### 1.1. LOTTI E IMPORTI

La prestazione dei servizi è divisa in 12 lotti funzionali, di cui 9 "ordinari" e 3 "accessori", e, per ciascun lotto, tale prestazione deve essere assicurata fino al raggiungimento degli importi massimi di seguito indicati:

- **Lotto 1** (ordinario): esecuzione dei servizi, meglio descritti negli Allegati D - E - F al presente Accordo Quadro, negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso al Comune di Schio, fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 415.000,00 (quattrocentoquindicimila/00), IVA esclusa;
- **Lotto 2** (ordinario): esecuzione dei servizi, meglio descritti negli Allegati D - E - F al presente Accordo Quadro, negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso al Comune di Torrelvicino, fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00), IVA esclusa;
- **Lotto 3** (ordinario): esecuzione dei servizi, meglio descritti negli Allegati D - E - F al presente Accordo Quadro, negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso all'Unione Montana "Pasubio-Alto Vicentino", fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 9.000,00 (novemila/00), IVA esclusa;
- **Lotto 4** (ordinario): esecuzione dei servizi, meglio descritti negli Allegati D - E - F al presente Accordo Quadro, negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso al Consorzio di Polizia Locale - Alto Vicentino, fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 78.000,00 (settantottomila/00), IVA esclusa;
- **Lotto 5** (ordinario): esecuzione dei servizi, meglio descritti negli Allegati D - E - F al presente Accordo Quadro, negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

alla società Pasubio Group s.r.l., fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 120.000,00 (centoventimila/00), IVA esclusa;

- **Lotto 6** (ordinario): esecuzione dei servizi, meglio descritti negli Allegati D - E - F al presente Accordo Quadro, negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso alla società Pasubio Tecnologia s.r.l., fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 78.000,00 (settantottomila/00), IVA esclusa;

- **Lotto 7** (ordinario): esecuzione dei servizi, meglio descritti negli Allegati D - E, al presente Accordo Quadro, negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, che rientrano in un'area geografica specifica appositamente individuata e coincidente con gli ambiti territoriali dei seguenti soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra: Comuni di Santorso e Piovene Rocchette; fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 121.200,00 (centoventunomiladuecento/00), IVA esclusa;

- **Lotto 8** (ordinario): esecuzione dei servizi, meglio descritti negli Allegati D - E - F al presente Accordo Quadro, negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, che rientrano in un'area geografica specifica appositamente individuata e coincidente con gli ambiti territoriali dei seguenti soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra: Comuni di Valli del Pasubio e Posina; fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 121.200,00 (centoventunomiladuecento/00), IVA esclusa;

- **Lotto 9** (ordinario): esecuzione dei servizi, meglio descritti negli Allegati D - E - F al presente Accordo Quadro, negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, che rientrano in un'area geografica specifica appositamente individuata e coincidente con gli ambiti territoriali dei seguenti soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra: Comune di Monte di Malo e San Vito di Leguzzano; fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 242.400,00 (duecentoquarantaduemilaquattrocento/00), IVA esclusa;

- **Lotto 10** (accessorio al Lotto 1): esecuzione dei servizi, meglio descritti negli Allegati D - E - F al presente Accordo Quadro, negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso ai seguenti soggetti: Comuni di Schio; fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 606.000,00 (seicentoseimila/00), IVA esclusa;

- **Lotto 11** (accessorio ai Lotti 2-3-4-5-6): esecuzione dei servizi, meglio descritti negli Allegati D - E - F al presente Accordo Quadro, negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso ai seguenti soggetti: Comuni di Torrebelficino, Unione Montana Pasubio Alto Vicentino, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Group s.r.l., Pasubio Tecnologia s.r.l.; fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 121.200,00 (centoventunomiladuecento/00), IVA esclusa;

- **Lotto 12** (accessorio ai Lotti 7-8-9): esecuzione dei servizi, meglio descritti negli Allegati D - E - F al presente Accordo Quadro, negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso ai seguenti soggetti: Comuni di Santorso, Piovene Rocchette, Valli del Pasubio, Posina, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano; fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 121.200,00 (centoventunomiladuecento/00), IVA esclusa;

Con riferimento a ciascun lotto, nel caso in cui prima della decorrenza del termine di durata

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino



## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

dell'AQ sia esaurito l'importo massimo indicato per il lotto di riferimento (ovvero, venga completamente eroso detto importo massimo), la CUC Schio Val Leogra si riserva di richiedere ed i Fornitori hanno l'obbligo di accettare, alle medesime condizioni dell'Accordo, i servizi oggetto dello stesso per un incremento dell'importo massimo indicato per ciascun Lotto, fino a concorrenza del 20% dello stesso ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e comma 12 del Codice.

Si precisa che, con riferimento ai singoli lotti ordinari, nel caso in cui sia stato richiesto il citato incremento di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) e comma 12 del Codice, tale incremento potrà essere utilizzato esclusivamente per accettare l'ultimo Ordinativo Principale di Fornitura emesso prima dell'esaurimento dell'importo massimo, ma il cui valore complessivo non trova capienza nel medesimo importo massimo, e/o per accettare nuovi Atti Aggiuntivi inerenti Ordinativi Principali di Fornitura già emessi.

Con specifico riferimento ai lotti 8, 9 e 10 (lotti accessori), si precisa che l'AQ relativo ad ogni Lotto accessorio sarà stipulato all'atto dell'aggiudicazione, ma la sua efficacia sarà sottoposta a condizione sospensiva ai sensi degli artt. 1353 e ss. del cod. civ., così come meglio descritto nello Schema di AQ. Procedura, modalità e condizioni di attivazione dei lotti accessori sono descritte al paragrafo 2.5 dell'Allegato C - Capitolato d'Oneri.

Il Contratto di Adesione di ciascuno dei lotti accessori sarà efficace esclusivamente per gli immobili ubicati negli ambiti territoriali delimitati nei relativi lotti ordinari. Pertanto, ad esempio, qualora fosse attivo il lotto accessorio n. 10 potrà accedere all'AQ di tale lotto accessorio esclusivamente il Comune di Schio i cui immobili sono ubicati nel lotto 1, così come meglio indicato al paragrafo 2.5 dell'Allegato C - Capitolato d'Oneri.

Gli importi massimi indicati non sono in alcun modo vincolanti né per la CUC Schio Val Leogra né per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di assenza di Ordinativi Principali di Fornitura e/o di Atti Aggiuntivi, ovvero, nel caso che questi ultimi risultino complessivamente inferiori a detti importi.

Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza dei predetti importi massimi, eventualmente incrementati, in base agli Ordinativi Principali di Fornitura e agli Atti Aggiuntivi deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno l'Accordo.

### **1.2. CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE**

Il servizio di pulizia deve essere svolto in conformità ai requisiti minimi e alle clausole contrattuali definite nell'Allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. del 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) disponibile sul sito web <http://www.miniambiente.it> nella sezione dedicata al Green Public Procurement.

Il Decreto definisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) adottato con decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 e aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Il rispetto dei requisiti definiti dal Decreto per i detergenti multiuso, detergenti per servizi sanitari e detergenti per finestre si presume conforme se il prodotto è in possesso di un'eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche [es.: EU Eco-label (Decisione 2011/383/CE del 28 giugno 2011) o qualsiasi etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente].

Per i prodotti non presunti conformi, per le altre tipologie di prodotti (disinfettanti, detergenti superconcentrati e prodotti per impieghi specifici - es. cere, decapanti, ecc.) e per gli altri requisiti indicati nel D.M. 24 maggio 2012 sopra richiamato, la conformità deve essere assicurata secondo le modalità indicate dallo stesso Decreto.

Qualora ne sia previsto l'utilizzo, per i prodotti in carta tessuto deve essere assicurata conformità ai criteri definiti per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica al tessuto carta definiti nell'EU Ecolabel (Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009). Il rispetto dei requisiti per i prodotti tessuto-carta si presume conforme se il prodotto è in possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche [es.: EU Eco-label (Decisione 2011/383/CE del 28 giugno 2011) o qualsiasi etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente]. Per i prodotti in carta-tessuto non presunti conformi, la conformità ai requisiti previsti deve essere assicurata secondo le modalità definite nell'EU Eco-label richiamato.

Il Fornitore uniforma la sua attività ai principi di tutela ambientale garantendo che il servizio di pulizia si svolga secondo le regole di salvaguardia dell'ecosistema.

A questo fine il Fornitore è obbligato a:

- a) consultare e condividere la Politica Ambientale adottata dall'Amministrazione;
- b) curare la formazione ambientale del personale impiegato nel presente appalto, trasmettendo all'Amministrazione la documentazione comprovante i corsi e i test svolti e in programma, secondo quanto indicato nel Modello 3.4 - Attività di formazione del personale presentato dal Fornitore in sede di offerta;
- c) sottoporsi agli AUDIT ambientali; tali controlli verranno svolti su richiesta del Direttore di esecuzione del contratto e potranno essere svolti anche senza preavviso, coinvolgendo tutti gli addetti alla pulizia;
- d) trasmettere la documentazione che il Direttore di esecuzione ritiene necessaria per verificare il rispetto principi ambientali.

Ogni carenza riscontrata verrà notificata formalmente al Fornitore che dovrà sanare quanto prima la propria posizione, al fine di non incorrere nell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11, comma 6.

Come riportato nella dichiarazione presentata dal Fornitore in sede di gara di cui al Modello 3.6 dell'Accordo Quadro i prodotti utilizzati devono rispettare le seguenti principali norme ambientali:

- Regolamento (UE) N. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- Regolamento (CE) N. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica,

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009 n.21 di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 648/2004;
- D.Lgs. 28 luglio 2008, n. 145 Attuazione della Direttiva 2006/121/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", art. 34.

## **2. DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio di pulizia, oggetto del presente AQ, avrà la durata di quattro anni (48 mesi) decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di AQ con la CUC Schio Val Leogra.

Tale durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta della CUC Schio Val Leogra.

La durata dei CA è di massimo quattro anni (48 mesi) ed è disciplinata dal paragrafo 8 dell'Allegato C - Capitolato d'Oneri.

### **2.1. TEMPI PER L'INIZIO DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi di cui all'OPF entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'OPF stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione, e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui al successivo art. 2.2.

Si precisa che il maggior termine concordato con l'Amministrazione non potrà essere comunque superiore a 60 giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'OPF stesso.

Il ritardo nell'inizio dell'erogazione dei servizi, per cause imputabili al Fornitore, determina l'applicazione della penale di cui al successivo art. 11.

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

### **2.2. VERBALE DI CONSEGNA**

Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale il Fornitore dà avvio all'esecuzione dei servizi richiesti.

Il Verbale, condiviso preventivamente tra il Fornitore ed il Direttore di esecuzione, dovrà essere redatto in duplice copia, secondo il modello di cui all'Appendice 8 al presente Capitolato Tecnico, e recare la firma congiunta di entrambe le parti.

La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione dei servizi, così come previsto al precedente paragrafo 2.1.

### **3. AMMONTARE DELL'APPALTO E ATTIVITÀ MINIMA GARANTITA**

La CUC Schio Val Leogra garantisce le prestazioni di cui al presente capitolato per un minimo di Euro 855.000,00, IVA esclusa.

Le prestazioni comprese nell'attività minima garantita sono tutte quelle previste nel capitolato nei limiti dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo. Per la restante somma di Euro 1.333.200,00, IVA esclusa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare le ulteriori prestazioni di pulizia nei tempi e con le modalità conseguenti alle effettive necessità.

L'importo da tenere in considerazione per la formulazione dell'offerta è quello riguardante il valore complessivo dell'AQ posto a base di gara pari ad € 2.188.200,00 (euro duemilionicentottantottomiladuecento/00), i.v.a. esclusa.

#### **3.1. REVISIONE PREZZI**

La validità dei prezzi offerti al netto del ribasso è, per le attività a canone, annuale. Ciò significa che annualmente verrà applicato l'aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente.

Si precisa che i prezzi da utilizzarsi per la definizione di ogni Appalto Specifico, dovranno essere quindi quelli vigenti alla data di sottoscrizione del Contratto di Fornitura. Il primo aggiornamento verrà effettuato, con formale comunicazione del Fornitore all'Amministrazione, dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto di Fornitura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall'art. 8, c. 8, lett. a) del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24/04/2014), ovvero, la riduzione del 5% sull'importo del canone annuo aggiornato a partire dal secondo anno contrattuale.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili gli indici ISTAT, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di Commercio di Vicenza. In ogni caso la revisione prezzi viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata.

#### **3.2. PAGAMENTI**

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

L'importo di aggiudicazione sarà soggetto a fatturazione mensile posticipata su presentazione di regolare fattura elettronica. L'importo della fattura sarà costante e pari al prezzo offerto dall'appaltatore in sede di gara diviso per i mesi di durata dell'appalto con le seguenti modalità:

1. per tutti i servizi descritti in fattura dovranno essere riportati il numero delle ore eseguite nell'arco del mese per ciascun intervento;
2. Il costo relativo alla sicurezza quantificato nel D.U.V.R.I, dovrà essere fatturato a tantum previa presentazione di idonea documentazione giustificativa; nel dettaglio l'importo sarà liquidato su presentazione - da parte del legale rappresentante dell'appaltatore - di relazione dettagliata con allegata documentazione attestante la prova di aver adottato tutte le misure di sicurezza descritte nel documento unico di valutazione dei rischi, predisposto dall'Amministrazione e allegato al presente capitolato.

Sull'importo netto mensile delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione dell'attestazione finale di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La fattura del servizio sarà intestata alla singola Amministrazione, riportando il relativo codice di fatturazione elettronica.

Prima della emissione della fattura elettronica, il Fornitore obbligatoriamente inoltrerà al Direttore di esecuzione via mail la rilevazione mensile, distinta chiaramente per addetto, dell'orario di presenza e di esecuzione del servizio da parte del personale del Fornitore. Solo dopo il controllo del Direttore di esecuzione della rilevazione mensile trasmessa, il Fornitore potrà inoltrare la fattura elettronica.

Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, presentata nei modi suddetti, previo accertamento mensile e periodico della regolare esecuzione del servizio attestata dal Direttore di esecuzione e previa acquisizione d'ufficio del DURC. Qualora dal DURC risulti un'inadempienza contributiva, la Amministrazione, applicherà l'intervento sostitutivo.

L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dalla mancata presentazione della fattura con le modalità di cui al presente articolo o dall'espletamento di obblighi normativi necessari a rendere esecutivo il pagamento o dalla mancata attestazione mensile e periodica della regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore di Esecuzione.

Resta inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il DURC del subappaltatore attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Le singole Amministrazioni, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederanno alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, le Amministrazioni dovranno inviare le risultanze dell'istruttoria corredate dalla relativa documentazione alla CUC Schio Val Leogra, la quale, sulla base di tali risultanze, e

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torbelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

riservandosi in ogni caso la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti ed integrazioni, potrà disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105 del Codice.

### **4. DISCIPLINA NORMATIVA DELL'ACCORDO QUADRO**

Fatto salvo tutto quanto previsto nella restante parte del presente capitolato tecnico, nell'AQ e nell'ulteriore documentazione di gara, le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato.

Inoltre, in via graduale, le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalle norme regolamentari di emanazione locale inerenti alle attività medesime, che si intendono anch'esse integralmente richiamate ai fini del presente Capitolato.

In particolare, il Fornitore è tenuto ad eseguire le attività oggetto del presente appalto nella piena osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di gestione dei servizi affidati.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'appaltatore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche, di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

### **5. LUOGHI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO E SPECIFICHE TECNICHE**

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto presso gli stabili e relative accessioni e pertinenze elencati nell'Allegato E - Elenco lotti dove è riportata per ogni stabile la superficie interna al lordo dei mobili inamovibili (es. armadi, librerie, ecc.).

Si specifica che le superfici riportate nell'Allegato E - Elenco lotti per ciascun stabile sono quelle attuali. Qualora nel corso dell'espletamento dell'AQ si verificassero mutamenti di superfici, rispetto ai mq. indicati nel presente capitolato o nel citato Allegato, si procederà al ricalcolo delle superfici in menzione con conseguente riaccertamento delle ore/personale dedicato.

Il servizio di pulizia di cui al presente capitolato riguarda i locali costituenti parti interne, esterne ed accessorie dei singoli siti quali, a mero titolo esemplificativo: atri, stanze, aule, saloni, sale, corridoi, scantinati, scale interne ed esterne, balconi, magazzini, depositi, spazi comuni, scale di sicurezza, parcheggi ed ogni altro vano comunque denominato, uffici vari e sale riunioni, spogliatoi, servizi igienici, biblioteche, ecc.

Nell'ipotesi di sopraggiunte imprevedibili necessità ed esigenze dei siti, la CUC Schio Val Leogra si riserva di utilizzare l'economia di gara (differenza tra l'importo posto a base di gara e l'importo di aggiudicazione) per garantire il servizio di pulizia nei suddetti siti. Anche in tal caso il corrispettivo verrà determinato facendo riferimento al prezzo in rapporto alla superficie (per addetto contrattualmente inquadrato al liv. II°) offerto dal concorrente Fornitore in sede di offerta economica, ivi inclusi i costi per le attrezzature ed i prodotti impiegati nonché i costi per la sicurezza.

### **6. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Il servizio di pulizia in oggetto dovrà svolgersi nei giorni di cui all'Allegato E - Elenco lotti, articolato in fasce orarie (anche non continuative) che risultino non interferenti o compatibili con l'esercizio delle normali attività svolte nei siti.

E', inoltre, facoltà della CUC Schio Val Leogra richiedere che il servizio ordinario e/o straordinario di pulizia venga eseguito, qualora non previsto dal prospetto Allegato E - Elenco lotti e/o per imprevedibili, esigenze, anche nei giorni di sabato, domenica e festivi. Le prestazioni straordinarie verranno retribuite all'appaltatore su base oraria, facendo riferimento al prezzo orario indicato in sede di offerta economica, in rapporto al livello dell'operatore utilizzato.

Il servizio di pulizia dovrà, ad ogni modo, espletarsi in orari tali da non ostacolare le attività lavorative e/o di ricreazione utenza nei singoli siti.

Il Fornitore dovrà prevedere almeno un Responsabile/Coordinatore generale del servizio a cui la CUC Schio Val Leogra potrà rivolgersi per ogni richiesta e comunicazione relativa all'espletamento delle varie operazioni di pulizie sia ordinarie che straordinarie, che dovrà essere reperibile (via telefonica) per l'intera giornata lavorativa (6:00/20:00) e, in caso di urgenza, anche nei giorni festivi.

La rilevazione dell'orario praticato dal personale dovrà risultare da apposito foglio firma (o documenti simili) all'uopo tenuto e predisposto dall'appaltatore, ad attestazione dell'effettivo servizio prestato, da esibire in caso di richiesta verbale o scritta da parte dell'Amministrazione.

Nel caso di variazione (sostituzioni, nuove assunzioni, cessato rapporto, etc.) del personale impiegato, ne dovrà essere data sollecita comunicazione all'Amministrazione.

Il personale adibito al servizio di pulizia dovrà:

- a) essere gestito esclusivamente dal Fornitore e dovrà ricevere gli ordini e le mansioni direttamente dal Responsabile/Coordinatore generale del servizio, in organico al Fornitore. Nessun rapporto gerarchico e di subordinazione, infatti, dovrà sussistere tra il personale dell'Amministrazione ed il personale del Fornitore;
- b) essere dotato, a cura e spese dell'appaltatore, della divisa da lavoro e del distintivo indicante la denominazione dell'impresa, nonché il nominativo del Fornitore;
- c) essere dotato dei DPI messi necessari allo svolgimento del servizio in appalto di cui al successivo art. 20 del presente Capitolato Tecnico;
- d) essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio ed essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare;
- e) mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e ad osservare, durante il servizio un contegno improntato alla massima correttezza ed irreprensibilità;
- f) l'Amministrazione ha diritto di ottenere, su motivata e comprovata richiesta, l'allontanamento dal luogo di lavoro e l'immediata sostituzione di qualunque dipendente dall'appaltatore.

### 6.1. ATTIVITÀ ORDINARIE PREDEFINITE

Rientrano tra le attività ordinarie:

- 1) Pulizia giornaliera degli ambienti da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

- al tipo di operazioni e di ambienti, secondo le indicazioni di seguito riportate;
- 2) Pulizia periodica degli ambienti da effettuarsi con cadenza settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, etc., in relazione al tipo di operazioni e di ambienti, secondo le indicazioni di seguito riportate.

Le operazioni di pulizia ordinaria dovranno svolgersi nei giorni feriali di tutto l'anno solare e in generale, tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate al di fuori del normale orario di lavoro.

E' cura del Direttore di esecuzione comunicare le necessarie informazioni al Fornitore in sede di PDA e in sede di programmazione esecutiva delle attività; il Direttore di esecuzione si riserva però la facoltà, per esigenze legate al regolare funzionamento delle attività di ufficio, didattiche o di ricerca, di modificare in qualsiasi momento le fasce orarie comunicate, previo necessario preavviso al Fornitore secondo tempi e modalità da concordarsi e specificate nel PDA.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire le attività secondo il programma riportato nel PDA.

Il servizio deve essere articolato in relazione a:

- tipo di prestazioni assicurate;
- frequenza delle operazioni;
- organizzazione delle squadre e loro impiego nell'ambito di un programma temporale dettagliato;
- impiego di manodopera specializzata;
- attrezzature, macchinari e materiali impiegati rispondenti alle normative vigenti e accompagnati dalle relative "Schede di Sicurezza".

Al Fornitore è inoltre richiesto di provvedere al censimento ed all'archiviazione dei dati tecnici necessari per la corretta gestione integrata del servizio quali, a titolo esemplificativo e comunque non esaustivo:

- destinazione d'uso di ciascun locale;
- tipologia delle superfici da sottoporre a trattamento;
- dimensione delle superfici nette da sottoporre a trattamento distinte per destinazione d'uso.

Tra le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio sopra descritto (la cui fornitura è compresa nel servizio) sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini o detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, etc.

Resta inteso che, qualora sia richiesta al Fornitore la fornitura di ponteggi, autoscale o quant'altro non espressamente citato per l'effettuazione di determinate attività, quale a titolo esemplificativo la "detersione di superfici vetrose esterne delle finestre e delle vetrate continue, accessibili con ponteggi e/o autoscale", i costi per il nolo di tali attrezzature sono a carico dell'Amministrazione ed il relativo importo da corrispondere al Fornitore è determinato mediante i Listini di cui all'Allegato J al Capitolato d'Oneri, al netto del ribasso offerto.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate al Fornitore deve essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il marchio del Fornitore stesso.

Il Fornitore è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti chimici utilizzati.

Sono esclusi dal servizio di pulizia mobili ed arredi che risultino ingombri di carte e documentazione; è fatto divieto agli addetti al servizio di manomettere in qualunque modo il materiale presente nei diversi ambienti.

Il Fornitore deve inoltre provvedere al posizionamento, nei servizi igienici compresi nelle aree assegnate, del materiale igienico sanitario (ad es. sapone liquido, carta igienica, asciugamani di carta, etc.) fornito a cura dell'Amministrazione, e a segnalarne la fine delle scorte con opportuno anticipo.

Il Fornitore dovrà inoltre fornire, qualora previsto dal Comune in cui è erogato il servizio, idonei contenitori, da posizionare negli spazi comuni, per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio, in modo che essi siano suddivisi in maniera corrispondente alle modalità di raccolta adottata dal Comune e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotte nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. I contenitori devono recare all'esterno l'etichetta con la scritta del rifiuto che contengono ed essere forniti in numero idoneo, concordato con l'Amministrazione, in funzione della quantità di rifiuti prevista per tipologia di rifiuto e della frequenza dei ritiri. Tali contenitori rimarranno in possesso dell'Amministrazione alla scadenza contrattuale.

Tutte le attività devono essere effettuate accuratamente ed a regola d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto delle attività.

Il servizio di pulizia proposto si articola classificando i vari ambienti secondo aree omogenee differenziate in relazione alla destinazione d'uso degli ambienti:

Aree omogenee	Ambienti costituenti le aree omogenee
Area tipo 1 - Uffici	Uffici, sale riunioni, biblioteche, aree stampa/fotocopiatrici
Area tipo 2 - Corridoi, scale, atri	Atri, corridoi, pianerottoli, scale
Area tipo 3 - Bagni ed accessori	Bagni ed antibagni
Area tipo 4 - Mense	Sala mensa e stanze pausa caffè
Area tipo 5 - Aree esterne non a verde	Aree scoperte di pertinenza dell'immobile quali parcheggi, rampe di accesso, percorsi di accesso, aree cortilive, balconi, terrazze ed aree di servizio come l'autorimessa

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Area tipo 6 - Aree tecniche	Magazzini, depositi, archivi morti, locali tecnici
Area tipo 7 - Aule, laboratori didattici	Aule, auditorium, laboratori didattici

Nell'Appendice 1 al presente Capitolato tecnico sono riportate, per ogni area omogenea, le attività da svolgersi per l'esecuzione del servizio con le relative frequenze.

Si precisa che, relativamente alle frequenze trimestrale (3M), quadrimestrale (4M), semestrale (6M), il numero di interventi da eseguire deve essere rispettivamente pari a 4 volte/anno, 3 volte/anno, 2 volte/anno.

Le attività ordinarie giornaliere si intendono erogate per 5 giorni a settimana. Eventuali attività giornaliere erogate per 6° e/o 7° giorno della settimana dovranno essere considerate attività ordinarie integrative.

Entro i primi 30 giorni dall'inizio dell'AQ e, successivamente, con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare all'Amministrazione il Piano Dettagliato delle Attività (PDA) degli interventi ordinari a cadenza mensile e trimestrale, di cui all'Appendice 1 al presente Capitolato tecnico, con l'indicazione del giorno in cui si attueranno gli interventi per ciascun sito.

Eventuali modifiche che il Fornitore volesse apportare al calendario dovranno essere comunicate all'Amministrazione entro 15 giorni dall'inizio delle attività di pulizia al fine di permettere il coordinamento delle varie attività lavorative ed organizzative interne.

Il servizio di pulizia deve essere espletato secondo le attività da svolgersi, per area omogenea, con le relative frequenze, come riportato nell'Appendice 1 al presente Capitolato tecnico; precisando che la mancata, parziale o negligente esecuzione delle prestazioni comporterà l'applicazione delle penalità previste all'art. 11 del presente Capitolato tecnico.

Le operazioni di pulizia con cadenza trimestrale dovranno essere effettuate dal Fornitore in apposita giornata da concordarsi con il Responsabile del Procedimento di ciascun sito e con la presenza contemporanea di un numero di operatori congrua in rapporto alla superficie del sito interessato dal servizio di pulizia, tale da permettere il risultato di pulizia atteso per le attività trimestralmente previste dal presente capitolato.

Il Fornitore dovrà presentare annualmente all'Amministrazione un rapporto dettagliato sulle attività svolte nell'ambito del presente AQ.

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga necessario che lo svolgimento delle operazioni con cadenza settimanale, mensile e/o trimestrale vengano concordate ed eseguite nella giornata di sabato, la ditta è tenuta ad effettuare senza che ciò dia diritto a nessun particolare compenso in aggiunta a quello contrattuale.

Sono comunque a carico del Fornitore tutte le prestazioni che, se non espressamente elencati nel presente Capitolato Tecnico, sono da ritenersi, in ossequio al rispetto delle norme

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

igieniche, necessari per la pulizia generale e puntuale degli stabili di cui all'Allegato E - Elenco lotti, nonché per la corretta e diligente esecuzione del servizio di pulizia.

A tal proposito saranno altresì comprese nel servizio in appalto e in particolare tra le attività ordinarie predefinite, a carico del Fornitore, le seguenti attività elencate in modo non esaustivo:

- alla fine di ogni turno lavorativo, provvedere alla chiusura di tutte le porte e di tutte le finestre e degli ingressi;
- alla fine di ogni turno lavorativo, provvedere allo spegnimento delle luci;
- limitare allo stretto necessario il consumo di energia elettrica per illuminazione durante lo svolgimento del proprio servizio;
- chiudere i rubinetti per evitare inutili sprechi di acqua e, qualora ci siano perdite o guasti, informare immediatamente il personale dell'Amministrazione;
- segnalare immediatamente all'Amministrazione qualsiasi danno provocato o comunque riscontrato durante lo svolgimento delle proprie prestazioni;
- tutti i giorni dal lunedì al venerdì compreso (con l'eccezione dei giorni di convocazione del Consiglio Comunale, durante lo svolgimento delle elezioni elettorali e di altre situazioni di emergenza o di utilizzi programmati degli immobili) dovrà essere effettuato il servizio di chiusura della sede municipale o dell'immobile nell'orario concordato con l'Amministrazione. Il personale preposto alla chiusura dovrà accertarsi che nessuna persona operi all'interno dello stabile; spegnere tutte le luci; controllare la chiusura dei cancelli; inserire il sistema di allarme antintrusione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il servizio di attivazione del sistema di allarme antintrusione anche per tutti gli altri edifici elencati nell'Allegato E - Elenco lotti al presente AQ, senza che il Fornitore possa vantare titolo ad eventuali ulteriori compensi.

### **6.1.1. Anagrafica Tecnica**

Rientrano tra le attività ordinarie predefinite (anche reperendo i dati presso gli Uffici Tecnici dell'Amministrazione) il rilievo e la restituzione dei grafici informatizzati delle planimetrie degli immobili oggetto del servizio (sia delle pertinenze interne che esterne agli stessi) comprensivi di:

- tipologia di destinazione d'uso;
- superficie lorda e netta;
- volumi lordi e netti.

Tale adempimento risulta infatti propedeutico alla precisa formulazione del PDA e dell'OPF da predisporre a cura del Fornitore.

### **6.2. ATTIVITÀ ORDINARIE INTEGRATIVE**

La singola Amministrazione ha la possibilità di richiedere attività ordinarie integrative ovvero :

- attività periodiche, già individuate nell'Appendice 1 al presente Capitolato come attività con frequenze predefinite, per le quali si richiede un incremento delle frequenze rispetto allo standard previsto in Capitolato (qualora l'Amministrazione

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

ritenga quelle previste non sufficienti o in caso di attività giornaliere da erogarsi per più di 5 giorni a settimana). Le maggiori frequenze richieste saranno remunerate secondo quanto definito al successivo art. 6.4;

- attività periodiche, non comprese nell'Appendice 1 al presente Capitolato richieste dall'Amministrazione o proposte dal Fornitore con frequenza minima semestrale. L'elenco di tali attività è riportato nell'Allegato J - Sezione 2.

Nel seguito vengono specificate, per ogni tipologia di attività, le modalità di esecuzione delle attività comprese nel servizio:

- lo svuotamento dei cestini consiste, oltre che nello scaricamento dei cestini per la carta, anche nella raccolta differenziata della carta stessa, previa separazione dall'altro materiale di rifiuto e nel deposito negli appositi contenitori;
- la voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva di superfici quali scale, pianerottolo ascensore e, in generale, tutte le superfici calpestabili;
- la pulizia dei posacenere deve essere effettuata sia nel caso di posacenere da tavolo sia nel caso di quelli a piedistallo;
- la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica ad acqua o a filtri speciali che evitino la fuoriuscita di residui di polvere;
- la lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata con specifico prodotto germicida e deodorante;
- la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere delle scale, personal computer e relative tastiere e stampanti, con particolare attenzione ai davanzali delle finestre;
- la spazzatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite (sistema MOP);
- la pulizia a fondo dei pavimenti trattati a cera consiste nella loro pulizia e lucidatura a secco e deve essere effettuata mediante monospazzola munita di apposito disco (che attraverso una leggera abrasione rimuova il vecchio film di cera) ed usando un dispositivo vaporizzatore che ripristini il film di cera;
- la pulizia a fondo di tutti i pavimenti con moquette deve essere effettuata con aspirapolvere, battitappeto di adeguata potenza, previa eliminazione di ogni tipo di macchia, con schiume detergenti o altri smacchiatori idonei e tali da non danneggiare le circostanti pareti;
- la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;
- la lavatura e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno deve essere effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura;
- la pulizia dei locali con impianti e apparecchiature a tecnologia sofisticata (ad esempio i centri di elaborazione dati) deve essere eseguita con mezzi ed strumentazioni idonee;
- la pulizia a fondo la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire;
- al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve essere eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone. La vaporizzazione deve esser fatta ad almeno 100 gradi;
- la lavatura a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico- sanitari deve

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

essere effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti;

- la sanificazione dei punti di raccolta rifiuti deve essere eseguita lavando con getto d'acqua calda o di vapore irrorando poi con opportuno sanificante.

### 6.3. ATTIVITÀ STRAORDINARIE

Sono da considerarsi attività straordinarie “a richiesta” tutte le attività di pulizia svolte a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione (ad esempio la pulizia straordinaria di archivi e/o materiale bibliografico, di tappeti, etc.) e quindi non poste nell'ordinarietà del servizio e/o non programmabili in quanto connesse a fattori per i quali non è possibile prevederne frequenza e quantità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi prestazioni straordinarie le seguenti ipotesi:

- a) pulizie da effettuarsi in conseguenza di lavori straordinari di ristrutturazione, manutenzione o conservazione degli stabili di cui all'Allegato E - Elenco lotti;
- b) pulizie da effettuarsi in conseguenza di lavori di manutenzione ordinaria: imbiancatura locali, interventi su superfici murarie per posa in opera di cavi, tubi, ecc.;
- c) pulizie da effettuarsi in conseguenza di fattori climatici di particolare entità;
- d) pulizie a seguito di presenza di liquami;
- e) pulizie appositamente richieste, da espletarsi in occasione di eventi, mostre, esposizioni ad oggi non programmabili.

Tali prestazioni, elencate nell'Allegato J - Sezione 2, dovranno essere preventivamente autorizzate (per iscritto) dal Direttore di esecuzione mediante un ordine scritto.

Nulla sarà corrisposto all'impresa Fornitore per prestazioni straordinarie non espressamente richieste e/o autorizzate.

Le prestazioni straordinarie verranno retribuite all'appaltatore su base oraria, facendo riferimento al prezzo orario indicato in sede di offerta economica di cui al Modello 4.1 - Offerta economica allegato al presente AQ, in rapporto al livello dell'operatore utilizzato.

### 6.4. MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITÀ

#### 6.4.1. Attività ordinarie

Le attività ordinarie sono remunerate attraverso un canone mensile.

Tale canone è determinato come somma di un canone base e di un eventuale canone aggiuntivo:

$$Canone = C_B + C_{agg}$$

dove:

$C_B$  = canone base (attività ordinarie predefinite)

$C_{agg}$  = canone aggiuntivo (attività ordinarie integrative)

Il **canone base** ( $C_B$ ) è determinato in funzione dei seguenti elementi:

- mq di superficie netta per area omogenea, come specificato nel PDA;

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

- prezzi unitari mensili offerti per area omogenea.

$$C_B = \left( \sum_1^n p_i \times q_i \right)$$

dove:

$n$  = numero di aree omogenee presenti nell'unità di gestione;

$p_i$  = prezzo predefinito mensile del servizio per l' $i$ -esima area omogenea di cui all'Allegato J al Capitolato d'Oneri, al netto del ribasso offerto;

$q_i$  = metri quadrati relativi alla  $i$ -esima area omogenea.

### 6.4.2. Attività ordinarie integrative

L'eventuale **canone aggiuntivo** ( $C_{agg}$ ) può essere relativo ad attività ordinarie integrative (cfr. paragrafo 6.2).

Il canone aggiuntivo è calcolato come:

$$C_{agg} = \sum_1^n p_i \times q_i \times r_i$$

dove:

$n$  = numero prestazioni

$r_i$  = numero di attività ordinarie integrative annue previste per l' $i$ -esima prestazione riportato su base mensile (ossia diviso per 12 mesi)

$q_i$  = quantità di riferimento per la  $i$ -esima prestazione (es. metri quadri, ore)

$p_i$  = prezzo predefinito dell' $i$ -esima prestazione integrativa di cui all'Allegato J al Capitolato d'Oneri, al netto del ribasso offerto.

### Esempio

Si ipotizzi di avere un immobile di 1.000 mq, di cui 700 mq relativi all'area omogenea "uffici", 100 mq relativi all'area omogenea "bagni ed accessori", 200 mq relativi all'area omogenea "aree tecniche", e da "aree esterne non a verde" per 250 mq; il canone base sarà determinato come segue:

$$C_B = (A \times 700) + (B \times 100) + (D \times 200) + (E \times 250)$$

dove:

A = €/mq di aree uffici al netto del ribasso offerto (rif. Allegato J)

B = €/mq di aree bagni ed accessori al netto del ribasso offerto (rif. Allegato J)

D = €/mq di aree tecniche al netto del ribasso offerto (rif. Allegato J)

E = €/mq di aree esterne non a verde al netto del ribasso offerto (rif. Allegato J)

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

### **Esempio con applicazione di Canone aggiuntivo**

Con riferimento all'esempio precedente, si supponga che per le aree omogenee "corridoi, scale ed atri", l'Amministrazione ritenga necessario prevedere una "*Spazzatura a umido pavimenti*" (codice P33) giornaliera anziché trisettimanale; la frequenza trisettimanale corrisponde a 156 interventi annui (52 settimane annue x 3 interventi a settimana = 156 interventi annui) mentre la richiesta di frequenza giornaliera corrisponde a 260 interventi annui (52 settimane annue x 5 interventi a settimana = 260 interventi annui). Pertanto l'aumento di frequenza per tale attività comporta un incremento di interventi annui da eseguire pari a 104.

Si supponga inoltre che per le aree omogenee "uffici" l'Amministrazione ritenga necessario prevedere l'esecuzione semestrale di una attività compresa nell'Appendice 1 al presente Capitolato Tecnico ed in particolare il "*Deceratura e inceratura dei pavimenti trattati con cere tradizionali*" (codice P08); la frequenza semestrale, corrispondente a 2 interventi annui, comporta un incremento delle attività da effettuare a canone con l'applicazione di un canone aggiuntivo.

Le attività aggiuntive andranno compensate con il seguente canone mensile aggiuntivo:

$$C_{agg} = p_{i33} \times 700 \times (104/12) + p_{i8} \times 700 \times (2/12)$$

dove:

$p_{i8}$  = prezzo unitario previsto per la attività integrativa individuata dal codice P08 al netto del ribasso offerto

$p_{i33}$  = prezzo unitario previsto per la attività integrativa individuata dal codice P33 al netto del ribasso offerto

### **6.4.3. Attività straordinarie**

Le attività straordinarie sono remunerate attraverso la corresponsione di un corrispettivo extra canone. Per il calcolo dell'importo delle attività straordinarie deve farsi riferimento ai prezzi predefiniti del servizio e ai Listini (in caso di eventuali noli di attrezzature) indicati all'Allegato J al Capitolato d'Oneri, al netto dei ribassi offerti in sede di gara.

## **7. ATTREZZATURE, PRODOTTI ED INTEGRAZIONI AL SERVIZIO**

Tutti i materiali e gli attrezzi di pulizia, ivi compresi i prodotti occorrenti, i lucidanti e disinfettanti e quant'altro necessari per il perfetto espletamento del servizio, tranne sapone, carta igienica, salviette asciugamani e rotoloni asciugamani, salviette copri wc, sacchetti igienici, la cui fornitura è a carico dell'Amministrazione, sono a totale carico del Fornitore, il quale si impegna ad usare attrezzi a carattere industriale e materiale di primissima qualità in modo da garantire l'integrità degli elementi costruttivi e delle suppellettili, oggetto del servizio di pulizia.

Il Fornitore sarà responsabile della custodia sia delle macchine e delle attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati; resta, pertanto, esclusa ogni responsabilità da parte

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

dell'Amministrazione in merito ad eventuali furti e/o danneggiamenti. L'Amministrazione, pertanto, non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Il servizio dovrà inoltre comprendere, senza che ciò dia diritto a nessun particolare compenso in aggiunta a quello contrattuale, le seguenti attività e modalità operative:

- a) la raccolta dei soli rifiuti quotidianamente prodotti nelle singole postazioni di lavoro, prevedendo la fornitura di sacchetti da inserire nei cestini porta rifiuti forniti dall'ente per ogni postazione lavorativa e quella dei rifiuti derivanti dagli stessi interventi di pulizia della ditta aggiudicataria (imballaggi, strofinacci, plastica, ecc.), in coordinamento con le attività in essere dell'Amministrazione;
- b) il conferimento dei rifiuti di cui alla precedente lettera a), secondo i corretti criteri della raccolta differenziata, da effettuarsi presso le postazioni comunali ("isole ecologiche") collocate nelle vicinanze di ogni singolo sito lavorativo.

Si precisa che nei limiti dell'occorrenza all'esecuzione dell'AQ, resta a carico dell'Amministrazione la fornitura di acqua ed energia elettrica.

### 7.1. PRODOTTI

Il Fornitore utilizzerà prodotti compatibili con le caratteristiche tecniche dei pavimenti e vetri (in particolare i vetri con pellicola protettiva) secondo le schede tecniche fornite dall'Amministrazione, ove disponibili.

Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare entro 30 giorni dall'inizio del servizio, al Direttore dell'esecuzione, le schede tecniche e le schede di sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti che intende impiegare, comprendenti:

- 1) nome del produttore;
- 2) caratteristiche del prodotto;
- 3) contenuto in percentuale dei principi attivi;
- 4) dosaggio di utilizzo;
- 5) pH della soluzione in uso;
- 6) simboli di pericolo, frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
- 7) numeri di telefono dei centri antiveneno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

Tutti i prodotti per l'igiene utilizzati per le pulizie ordinarie e giornaliere quali i detergenti e disinfettanti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi inclusi detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari predisposti dal Fornitore e previsti dalle procedure di pulizia e disinfezione devono essere conformi alla vigente legislazione, nella fattispecie al:

- Regolamento (UE) N. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 *"Modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele"*;
- Decreto 24 maggio 2012 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene"*.

In particolare in questa sezione del documento sono riportati i criteri ambientali che devono possedere le seguenti categorie di prodotti per l'igiene, per essere considerati "verdi", ovvero a minori impatti ambientali, ai sensi del PAN GPP:

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

- detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari, utilizzati per le pulizie ordinarie;
- prodotti disinfettanti;
- prodotti utilizzati nelle pulizie straordinarie per usi specifici (es. deceranti, detersolventi, cere, disinfettanti, disinchiosttranti);
- detergenti multiuso “superconcentrati”, utilizzati nelle pulizie straordinarie e destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari. Si intendono “superconcentrati”, quei prodotti contenenti una percentuale di sostanza attiva pari almeno al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

In relazione agli appalti di fornitura di prodotti utilizzati nell'ambito delle attività di pulizia si specifica che tali appalti, per essere definiti “verdi” ai sensi del PAN GPP, non devono includere prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante e devono riguardare esclusivamente prodotti conformi alle specifiche tecniche di cui ai punti 6.1 e 6.2 dell'Allegato al citato D.M. 24 maggio 2012, ovvero:

- a) i prodotti per l'igiene utilizzati non dovranno essere classificati né contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:

Classificazione Direttiva 67/548	Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP
T+ (Molto tossici) R26 (gas)	Acute tox 2 H330
T+ (Molto tossici) R26 (vapori)	Acute tox 1 H330
T+ (Molto tossici) R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330
T+ (Molto tossici) R27	Acute tox 1 H310
T+ (Molto tossici) R28	Acute tox 2 H300
T (Tossici) R23 (gas)	Acute tox 3 H331
T (Tossici) R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311
T (Tossici) R24	Acute tox 3 H331
T (Tossici) R25	Acute tox 3 H301

- b) i prodotti non dovranno contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

Descrizione
alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali
NTA (nitrilotricetato)
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametiltetralina)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (*)
Diazolidinilurea (*)
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB (*)

- c) i prodotti non dovranno contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificate nella tabella sotto indicata.  
I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01% del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01% del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme.

Classificazione Direttiva 67/548	Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP
R28 Molto tossico per ingestione	H300 Letale se ingerito
R25 Tossico per ingestione	H301 Tossico se ingerito
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione	H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
R27 Molto tossico a contatto con la pelle	H310 Letale a contatto con la pelle
R24 Tossico a contatto con la pelle	H311 Tossico a contatto con la pelle
R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 Molto tossico per inalazione*	H330 Letale se inalato
R23 Tossico per inalazione (gas; polveri/nebbia)	H331 Tossico se inalato
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie	H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R68 Possibilità di effetti irreversibili	H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R45 Può provocare il cancro	H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R49 Può provocare il cancro per inalazione	H350i Può provocare il cancro se inalato

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

R40 Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R60 Può ridurre la fertilità	H360F Può nuocere alla fertilità
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati	H360D Può nuocere al feto
R60 Può ridurre la fertilità R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati R60-R61 Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati	H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
R60 Può ridurre la fertilità R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati	H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati R62 Possibile rischio di ridotta fertilità	H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità	H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati	H361d Sospettato di nuocere al feto
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati	H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto
R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno	H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione	H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione	H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute	H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

in caso di esposizione prolungata per ingestione	
R33 Pericolo di effetti cumulativi R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione	H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico	H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico	H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*	H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
R59 Pericoloso per lo strato di ozono	EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono
R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici	EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico
R31 A contatto con acidi libera gas tossico	EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico
R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico	EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi R41 Rischio di gravi lesioni oculari	EUH070 Tossico per contatto oculare
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

d) i prodotti utilizzati non dovranno contenere altresì:

- idrocarburi aromatici o alogenati;
- acido etilendiamminotetracetico (EDTA);
- alchilfenoletoossilati (APEO);
- formaldeide e composti che possono cedere formaldeide;
- sbiancanti a base di cloro (che comportano la formazione di cloro attivo);
- composti organici alogenati;

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

- ftalati; prodotti odorigeni sintetici: Nitro-musk e musk composti policiclici;
  - tensioattivi non rapidamente biodegradabili (test OECD 301 A-F). I tensioattivi devono essere conformi al regolamento 648/2004/CE relativo ai detersivi, senza applicazione degli articoli 5 e 6 (deroghe); conservanti: con un potenziale di bio-accumulo (Pow) > 3 o exp. BFC >100;
  - profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.
- e) che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche ed iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data richiesta d'offerta.
- f) il prodotto pronto all'uso non dovrà contenere più del 10% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 °C o più del 20% se il prodotto è destinato alla pulizia dei pavimenti.

E' vietata la costituzione di scorte di prodotti infiammabili quali alcool e similari.

Per i prodotti sanificanti, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di Ente abilitato, che attesti la validità del prodotto per la riduzione della carica batterica. Le concentrazioni d'uso dovranno garantire l'efficacia antibatterica indicata da detta documentazione.

E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detersivi lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggerebbero irreparabilmente.

Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).

In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) potranno essere usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.

Sono conformi alle caratteristiche suindicate:

- i prodotti che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (Regolamento 1980/2000/CE) (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea - Ecolabel UE) che rispettano i criteri ecologici stabiliti con la Decisione della Commissione del 28/06/2011 per l'assegnazione del marchio ai "Detersivi multiuso e ai detersivi per servizi sanitari" e successivi eventuali aggiornamenti;
- i prodotti che hanno ottenuto il marchio Nordic Swan che rispettano i criteri stabiliti dal Nordic Ecolabelling per i "Cleaning products", versione 3.3, e successivi eventuali aggiornamenti.

Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia deve essere indicata in maniera visibile, l'indicazione relativa alla eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi, in

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

conformità alle disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose e nocive. I detergenti e i disinfettanti potranno essere preparati "di fresco" e in tal caso dovranno essere utilizzati ad esatta concentrazione. Dopo l'uso tutto il materiale dovrà essere accuratamente lavato ed asciugato.

La CUC Schio Val Leogra e l'Amministrazione si riservano di effettuare dei prelievi a campioni dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.

### **7.2. ATTREZZATURE**

Il Fornitore dovrà utilizzare attrezzature elettriche aventi esclusivamente le seguenti caratteristiche:

- a) aspirapolvere, lavapavimenti ed altro dovranno essere del tipo a basso consumo energetico ed ecocompatibili rientrabili nella classe A di cui alla direttiva 2010/30/UE;
- b) garanzia di disponibilità di tutti i pezzi di ricambio necessari per il corretto funzionamento del prodotto per almeno 10 anni dalla data di cessazione della produzione;
- c) rumorosità: le emissioni sonore dell'apparecchio non devono superare i 76 dB. Tale requisito dovrà essere dimostrato, per ogni attrezzatura, tramite presentazione della relativa scheda tecnica fornita dal produttore.

Tutte le macchine, le attrezzature, i componenti di sicurezza impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e tutela della salute.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 e dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche e integrazioni.

L'impiego delle macchine e attrezzature, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successivi eventuali modifiche e aggiornamenti.

L'appaltatore sarà responsabile della custodia delle macchine ed attrezzature tecniche usate e dei prodotti chimici utilizzati. La CUC Schio Val Leogra e l'Amministrazione non saranno responsabili nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o contrassegno del Fornitore.

### **7.3. RIFIUTI**

Il Fornitore nell'esecuzione del servizio non utilizzerà contenitori ed altri materiali di

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

imballaggi contenenti PVC. Le parti dell'imballaggio primario devono essere facilmente separabili in parti monomateriale.

I rifiuti prodotti dal Fornitore dovranno essere accuratamente raccolti, insaccati e depositati nei cassonetti esterni di raccolta o negli appositi contenitori come previsto dai rispettivi Regolamenti comunali di gestione e raccolta dei rifiuti.

Il Fornitore dovrà effettuare la raccolta differenziata secondo le disposizioni che saranno impartite dai Regolamenti comunali di gestione e raccolta dei rifiuti.

I rifiuti prodotti dall'appaltatore nello svolgimento delle attività di pulizia del presente appalto (es. detergenti, disinfettanti, ecc) verranno smaltiti dall'appaltatore qualora lo stesso sia iscritto nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del d.lgs 152/2006 e s.m.i. Qualora ai sensi dello stesso decreto l'iscrizione all'Albo non sia richiesta, la Amministrazione si farà carico dello smaltimento dei rifiuti che l'appaltatore produrrà nello svolgimento delle attività di pulizia del presente appalto; in tal caso i rifiuti, opportunamente differenziati secondo le modalità in essere nel Comune, dovranno essere trasportati dall'appaltatore presso la piazzola ecologica di raccolta.

Il Comune si riserva di aggiungere contenitori per altre tipologie di rifiuto (plastica, vetro, lattine, ecc.). In tal caso il Fornitore dovrà procedere a svuotarli, tenendo separate le diverse tipologie di rifiuti.

## **8. RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO**

L'appaltatore deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

L'appaltatore è responsabile:

- per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;
- del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

In caso di subappalto, si applica l'articolo 17 del presente Capitolato Tecnico. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo al Fornitore, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, l'Amministrazione può trattenere fino al 20% sulla fattura.

## **9. VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E PROCEDURE DI PAGAMENTO**

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accettarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.

A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente. L'Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti alla mancata o tardiva ricezione della documentazione succitata (fattura o altro idoneo documento).

Resta inteso che nulla sarà dovuto al Fornitore nell'ipotesi in cui il servizio non sia stato eseguito nel rispetto delle obbligazioni nascenti dall'avvenuta stipulazione del contratto e/o previamente autorizzato per iscritto dall'Amministrazione.

Le spettanze a favore del Fornitore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

### Attestazione mensile di regolare esecuzione

La corrispondenza tra lo svolgimento del servizio e le obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione emessa senza formalità con **cadenza mensile** dal Direttore di esecuzione e trasmessa all'Amministrazione per il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore.

A tale scopo, il Direttore di esecuzione verificherà la tempestività, la corretta esecuzione, la qualità, il rispetto del calendario previsto per le prestazioni programmate e per quelle su richiesta. Egli verificherà altresì la presenza degli addetti alle pulizie, rilevando il rispetto degli orari di servizio comunicati dalla ditta appaltatrice. A tale scopo il Fornitore dovrà fornire **mensilmente** al Direttore di esecuzione l'APS, le timbrature di tutto il personale addetto così come rilevate dallo strumento adoperato.

Il Direttore di esecuzione contesterà le eventuali anomalie, al Referente unico del Fornitore, il quale ha facoltà di presentarsi quanto prima presso l'Amministrazione su chiamata telefonica o avviso a mezzo P.E.C. o posta elettronica ordinaria.

In caso di sua assenza o impedimento o impossibilità a presentarsi quanto prima, l'Amministrazione contesterà direttamente gli addebiti al Fornitore con nota inviata via PEC.

Il Fornitore potrà far pervenire in forma scritta, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero, non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali previste dall'art. 11 del presente Capitolato Tecnico.

Per ogni inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione applicherà le penali indicate nel presente capitolato, fermo restando l'obbligo da parte del Fornitore di eseguire la prestazione come richiesto nei tempi all'uopo assegnati.

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

### Verifiche periodiche

L'esecuzione dell'appalto è altresì soggetta a verifica di regolare esecuzione al fine di accertare l'adempimento delle prestazioni negli edifici oggetto del contratto, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato e nelle schede tecniche.

La verifica di regolare esecuzione è effettuata dal Direttore di esecuzione del contratto, con gli accertamenti e i riscontri che egli ritenga necessari, **ogni anno** con decorrenza dall'inizio dell'avvio del contratto e comunque in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Il Direttore di esecuzione fornirà tempestivo avviso via PEC al Referente unico del Fornitore del giorno della verifica affinché possa intervenire a propria cura e spese; in caso di Sua assenza o impedimento si procederà comunque.

Della verifica è redatto processo verbale che è sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

L'Amministrazione ha sempre la facoltà di convocare il Fornitore per verifiche periodiche sull'andamento del servizio. A tali incontri partecipa il Direttore di esecuzione; i verbali riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

Contestualmente ai controlli suddetti, la stazione appaltante ha la facoltà di svolgere:

- gli AUDIT ambientali di cui al presente capitolato anche con l'intervento di personale esperto dell'Amministrazione o da essa incaricato;
- controlli a campione sullo stato delle pulizie, svolti anche senza preavviso e coinvolgendo, se ritenuto necessario anche gli addetti alla pulizia.

Qualora venissero riscontrati inadempimenti in tutto o in parte o carenze, il Direttore di esecuzione assegna un breve termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere all'Amministrazione sulle difformità, sugli inadempimenti, sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

### Attestazione finale di regolare esecuzione

Al termine del contratto, l'Amministrazione rilascerà un'attestazione finale di regolare esecuzione emessa dal Direttore di esecuzione e confermata dal responsabile del servizio.

Successivamente all'emissione di tale attestazione, la stazione appaltante procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, derivante dalle ritenute dello 0,5 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni, e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

## **9.1. VERIFICHE SUI C.A.M.**

L'Amministrazione, ai sensi dell'Allegato al D.M. 24 maggio 2012, effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale sulla conformità ai requisiti di base e premianti secondo quanto riportati negli articoli seguenti: dal 9.1.1 al 9.1.2 per i requisiti di base e al 9.1.3 per i requisiti premianti.

### ***9.1.1. Prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari)***

Il Fornitore deve fornire e mantenere aggiornata una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo, come riportato nella dichiarazione di cui al Modello 3.6 del presente Accordo Quadro presentato in sede di gara.

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torbelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Il Fornitore, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

### **9.1.2. Prodotti disinfettanti**

Il Fornitore deve fornire e mantenere aggiornata una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, come riportato nella dichiarazione di cui al Modello 3.6 del presente Accordo Quadro presentato in sede di gara. Il Fornitore, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.2 dell'Allegato al D.M. 24 maggio 2012, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 citato.

### **9.1.3. Aspetti organizzativi e gestionali del servizio**

L'Amministrazione verificherà la rispondenza degli impegni assunti dal Fornitore nel Piano gestionale del servizio finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali sui luoghi di svolgimento del servizio, sia con sopralluoghi che per presa visione della documentazione prodotta nella reportistica periodica.

## **10. CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione eserciterà le funzioni di verifica e di controllo del servizio, effettuando controlli presso gli stabili di cui all'Allegato E - Elenco lotti al presente AQ, per accertare la correttezza del servizio prestato e la sua conformità al Capitolato, al Disciplinare ed all'offerta tecnica presentata, sia in termini di personale che di ore effettuate.

L'Amministrazione verificherà, in corso di AQ, che le attrezzature ed i macchinari offerti in sede di offerta tecnica mantengano la stessa funzionalità ed efficacia di utilizzo. A seguito di verifica, l'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione delle attrezzature e dei macchinari che dovessero aver perduto la funzionalità iniziale o che non dovessero più essere idonei all'uso. A questo scopo l'Amministrazione potrà avvalersi di personale interno ovvero di professionisti esterni all'uopo individuati.

I Responsabili/Coordinatori dei siti di cui all'Allegato E - Elenco lotti al presente AQ presso i quali verrà svolto il servizio di pulizia, a seguito di verifica, rilasceranno mensilmente le attestazioni di regolare esecuzione del servizio. Qualora le suddette "attestazioni" non venissero prodotte entro i primi 10 giorni di ciascun mese dalla data di decorrenza dell'AQ, il servizio di pulizia si intenderà svolto regolarmente (secondo il principio del silenzio/assenso) e l'Amministrazione si riterrà autorizzata al pagamento del corrispettivo.

## **11. CLAUSOLE PENALI**

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Qualora si rilevi che i servizi che formano oggetto del presente AQ vengano eseguiti senza la necessaria cura e puntualità secondo le prescrizioni del presente Capitolato e previste nell'offerta tecnica del Fornitore in sede di gara, l'Amministrazione, previa contestazione al medesimo e valutazione delle motivazioni della controparte, applicherà a suo insindacabile giudizio le seguenti penalità:

1. in relazione alle pulizie con **cadenza giornaliera o due giorni a settimana (G, S/2):** mancato reintegro del personale assente e/o sensibili ritardi della presenza del personale sul luogo di assegnazione del servizio (per ciascuna unità):
  - la prima volta € 40,00 di penalità
  - la seconda volta € 60,00 di penalità
  - la terza volta € 100,00 di penalità
2. in relazione alle pulizie con **cadenza settimanale (S):** mancato servizio di pulizia o di esecuzione dello stesso non a regola d'arte, in conformità di quanto richiesto e stabilito all'art. 6 del Capitolato (in rapporto all'entità del mancato rispetto degli obblighi contrattuali):
  - la prima volta € 80,00 di penalità
  - la seconda volta € 100,00 di penalità
  - la terza volta € 130,00 di penalità
3. in relazione alle pulizie con **cadenza mensile o quindicinale (M, M/2):** mancata pulizia approfondita ed accurata di tutti gli arredi, quali operazioni di spolveratura e lucidatura con prodotti specifici di tutti i mobili presenti nei locali (scrivanie, tavoli, librerie, porte, ecc.); mancata pulizia e lucidatura di tutti i pavimenti con cere adatte alla tipologia dei materiali o di esecuzione non a regola d'arte di tutti i servizi previsti, in conformità di quanto richiesto e stabilito all'art. 6 del Capitolato (in rapporto all'entità del mancato rispetto degli obblighi contrattuali):
  - la prima volta € 80,00 di penalità
  - la seconda volta € 100,00 di penalità
  - la terza volta € 130,00 di penalità
4. in relazione alle pulizie con **cadenza trimestrale, semestrale, annuale (3M, 6M, A):** mancata esecuzione o esecuzione non a regola d'arte della spazzatura accurata dei cortili e dei balconi e lavaggio di tutti gli apparecchi illuminanti, del lavaggio e pulizia delle vetrate e degli infissi, esterne ed interne e di tutte le altre operazioni previste in conformità di quanto richiesto e stabilito all'art. 6 del Capitolato (in rapporto all'entità del mancato rispetto degli obblighi contrattuali):
  - la prima volta € 80,00 di penalità
  - la seconda volta € 100,00 di penalità
  - la terza volta € 130,00 di penalità
5. in relazione all'uso dei **prodotti a basso impatto ambientale:** mancato utilizzo, per le attività del servizio di pulizia dei prodotti detergenti multiuso e dei detergenti per

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

i servizi sanitari rispondenti alle caratteristiche previste del marchio di qualità ambientale Ecolabel i ISO Tipo 1 (ISO 14024) o altri prodotti conformi al D.M. 24/05/2012, l'Amministrazione (in rapporto all'entità del mancato rispetto degli obblighi contrattuali) applicherà le seguenti penali:

- la prima volta € 80,00 di penalità
- la seconda volta € 100,00 di penalità
- la terza volta € 130,00 di penalità

6. per tutti gli altri eventuali inadempimenti alle clausole stabilite dal presente capitolato, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata formazione del personale addetto entro i termini stabiliti o per le materie previste, mancata comunicazione dei nominativi del personale in sostituzione, mancato invio delle timbrature rilevate mensilmente, personale privo della divisa, del tesserino di riconoscimento, dei dispositivi di protezione individuale, utilizzo di prodotti non conformi al capitolato o altre violazioni che, pur non comprese nel presente elenco, costituiscono inadempimento alle disposizioni del capitolato, l'Amministrazione applicherà una penale di importo variabile da Euro 100,00 ad Euro 1.000,00, per ogni contestazione, ad assoluta discrezionalità dell'Amministrazione in base alla serietà/gravità dell'accertamento.

In tutti i casi suddetti, il Direttore di esecuzione provvederà, a contestare l'inadempimento al Referente unico del Fornitore, il quale dovrà presentarsi su chiamata telefonica o avviso a mezzo P.E.C. o posta elettronica ordinaria quanto prima nella sede dell'Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento o impossibilità a presentarsi quanto prima, il Direttore di esecuzione conterà direttamente gli addebiti all'appaltatore con nota inviata via P.E.C. o posta elettronica ordinaria.

In ogni caso, il Fornitore potrà far pervenire in forma scritta, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali stabilite e comunicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione, il cui importo dovrà essere immediatamente reintegrato, per la quota parte relativa alla penale applicata; su proposta dell'Amministrazione e in accordo con il Fornitore, l'importo della penale potrà essere "convertito" in ore di lavoro messe a disposizione dell'Amministrazione per prestazioni di pulizia presso gli edifici comunali, secondo le modalità e il calendario stabiliti dal Direttore di esecuzione.

In caso di reiterata non osservanza delle obbligazioni scaturenti dagli obblighi contrattuali o di grave negligenza nell'esecuzione del servizio de quo, oltre i limiti precedentemente fissati, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore dell'importo contrattuale o, nei casi di inadempienze più gravi, valuterà la rescissione del contratto.

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torbelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Le detrazioni per il mancato servizio, il rimborso per le maggiori spese sostenute e il pagamento delle penalità saranno automaticamente trattenute dall'Amministrazione sulle fatture relative alle rate di successiva scadenza, previa notificazione scritta con raccomandata A.R. o P.E.C; ove queste non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale della cauzione.

Degli adempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

### **12. DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare, per ciascun lotto, un Direttore di esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore di esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente al Fornitore aggiudicatario del rispettivo lotto.

### **13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ove accerti che i comportamenti dell'appaltatore concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'art. 11 del presente Capitolato Tecnico e incamerando la garanzia di cui al paragrafo 7.1 dell'Allegato C - Capitolato d'Oneri, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale il Fornitore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Fornitore ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C., di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'art. 11 del presente Capitolato Tecnico e incamerando la garanzia di cui al paragrafo 7.1 dell'Allegato C - Capitolato d'Oneri, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di fallimento del Fornitore, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

azione in favore dell'Amministrazione.

La CUC Schio Val Leogra potrà procedere alla risoluzione dell'AQ ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui il DURC del Fornitore risulti non regolare per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla CUC Schio Val Leogra.

La risoluzione del CA legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'AQ. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

In tutti i casi di risoluzione dell'AQ e/o del/i contratto/i di fornitura, la CUC Schio Val Leogra e/o l'Amministrazione avranno diritto ciascuna di escutere la propria cauzione per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione. Tali danni per la CUC Schio Val Leogra sono quantificati in via equitativa nell'AQ.

In caso di risoluzione del contratto di fornitura, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata in suo favore nella misura necessaria ad assicurare il ristoro dei danni e delle maggiori spese sostenute fino all'integrale valore della medesima cauzione, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'eventuale maggior danno, nel caso in cui i danni e/o le maggiori spese sostenute eccedano l'importo della cauzione.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, resta salvo il diritto della CUC Schio Val Leogra e/o dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, di agire in via diretta nei confronti del Fornitore.

La CUC Schio Val Leogra, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110, del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Le Amministrazioni e/o la CUC Schio Val Leogra, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, i singoli contratti attuativi e/o la AQ nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula dell'AQ e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CUC Schio Val Leogra, anche ai sensi del precedente articolo 11;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'AQ e dei contratti di adesione, ai sensi del successivo articolo 23;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la CUC Schio Val Leogra;

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino



## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11.

### **13.1. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO (D.P.C.M. 24/12/2015 - ART. 9, C. 3, D.L. 66/2014)**

L'Amministrazione dovrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 9, c. 3 del D.L. 66/2014 e dall'art. 1, c. 7 del D.L. 95/2012, qualora siano disponibili contratti attivi di Consip s.p.a. o di almeno un soggetto aggregatore di riferimento o siano stati attivati accordi tra essi.

Tuttavia, come riportato nel paragrafo 9.1 dell'Allegato C - Capitolato d'Oneri, prima di procedere alla risoluzione anticipata del contratto la stessa Amministrazione, si riserva la facoltà di negoziare con il Fornitore l'adeguamento della propria offerta ai migliori corrispettivi contenuti nelle convenzioni Consip s.p.a. e dei soggetti aggregatori di riferimento che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto al contratto già stipulato.

### **14. VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO**

In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna Amministrazione fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, agli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

### **15. PROROGA**

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del Fornitore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara, e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

### **16. CESSIONE DEI CREDITI**

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dall'AQ. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

### **17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

L'appaltatore è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 16 del presente Capitolato.

Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, l'appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 2 del disciplinare di gara, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC);
- d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino



## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti allo stesso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il Direttore di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'appaltatore e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Qualora si dovessero verificare peculiari circostanze oggettive che giustificino per l'appaltatore il non corretto adempimento delle proprie obbligazioni verso il subappaltatore, su richiesta ampiamente motivata e dettagliata dell'appaltatore, l'Amministrazione potrà procedere direttamente al pagamento del subappaltatore, previa espressa accettazione da parte di quest'ultimo della nuova modalità di pagamento (ex lege art. 118 c.3 del d.lgs. 163/2006 - c.d. "delegazione di pagamento").

### **18. ULTERIORI OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI**

Il servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto di tutte le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico e nei rimanenti documenti dell'AQ e dell'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

Il Fornitore dovrà:

- impegnarsi a manlevare l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità civile, penale, fiscale, tributaria che dovesse derivare dall'esecuzione del contratto e per tutti i danni cagionati sia ai dipendenti dell'Amministrazione, che ai beni mobili posseduti e/o detenuti e/o di proprietà dei dipendenti dell'Amministrazione e di terzi o ai beni immobili di pertinenza dell'Amministrazione;
- sarà responsabile di tutti gli atti e i fatti, civilmente e penalmente rilevanti, colposi o dolosi, compiuti dal proprio personale dipendente;
- nell'eventualità in cui si dovessero verificare ammanchi di materiali o danni agli impianti (elettrici, igienico-sanitari, ecc.) e si accertasse la responsabilità del personale dell'appaltatore, quest'ultimo risponderà direttamente nella misura che sarà accertata dall'Amministrazione, fatto salvo il diritto a proseguire con le vie legali per il risarcimento di ogni danno subito;
- qualora nel corso dell'esecuzione del servizio o per cause a questo afferenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti dell'Amministrazione o terzi, o a cose di proprietà dell'Ente o di qualsivoglia altro soggetto, l'appaltatore si obbliga ed impegna, incondizionatamente, all'integrale risarcimento di tutti i danni cagionati, con esonero di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione.

### **19. VARIANTI DEL SERVIZIO INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione può richiedere, nel corso dell'esecuzione del servizio, variazioni al contratto stipulato nei soli casi espressamente previsti dall'art. 106, del Codice.

L'Amministrazione ha la facoltà di stabilire - d'intesa con l'impresa aggiudicataria del presente AQ - tutte quelle disposizioni relative alle modalità d'espletamento del servizio (rientranti nell'oggetto dell'AQ) non espressamente previste nel contratto: ciò al fine di garantire una migliore esecuzione del servizio e far fronte ad eventuali necessità momentanee e improcrastinabili. Tali variazioni potranno riguardare anche il calendario degli interventi di pulizia, programmato dall'impresa aggiudicataria, nei casi in cui l'Amministrazione lo ritenga più funzionale e di maggiore efficacia per l'utenza.

Ad ogni buon conto, nulla sarà dovuto all'impresa aggiudicataria del presente AQ per

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torbelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

eventuali servizi effettuati autonomamente senza preventiva autorizzazione e non espressamente previsti nell'AQ.

### **20. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.LGS. 81/2008.**

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

Il personale messo a disposizione dal Fornitore per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. Il Fornitore dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente durante tutto il periodo di durata del contratto. Tutto il personale dovrà essere idoneo, dal punto di vista psico-fisico, all'espletamento delle prestazioni di pulizia. A tale scopo, l'Amministrazione ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Il Fornitore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Fornitore entro 30 giorni dall'avvio del servizio deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il servizio di pulizia. Il documento deve essere trasmesso all'Amministrazione che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali il Fornitore dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 20 giorni dalla loro ricezione.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione indirà una riunione di coordinamento con il Fornitore, alla quale parteciperanno i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Fornitore, al fine di fornire informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza. L'aggiudicatario è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs 81/2008 in particolare la ditta aggiudicataria dovrà ottemperare alle disposizioni contenute al capo III "gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro" del suddetto decreto.

A tal fine il Fornitore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Fornitore, al momento della stipula del contratto, dovrà:

- comunicare il nominativo del Responsabile di Prevenzione e Protezione;
- consegnare all'Amministrazione, il piano della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008; del suddetto piano il Fornitore dovrà informare e formare tutto il personale preposto al servizio oggetto del presente AQ.

Il Fornitore, inoltre, ai fini della eliminazione dei rischi, dovrà attuare gli interventi previsti nel DUVRI, Allegato I all'AQ.

Nel caso in cui il Fornitore presenti proposte integrative al DUVRI, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, le medesime saranno oggetto di attenta valutazione da parte

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

dell'Amministrazione, pertanto il DUVRI potrà essere aggiornato su proposta del Fornitore senza che questo comporti l'aumento dell'importo previsto per gli oneri di sicurezza.

### 21. CLAUSOLE SOCIALI

La norma di cui all'art. 4 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti i servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi troverà applicazione all'AQ in oggetto.

L'Amministrazione, in qualità di committente, vigilerà per quanto di propria responsabilità e competenza, in fase di esecuzione, sulla corretta applicazione della richiamata normativa contrattuale.

Al fine di garantire in sede di passaggio di personale il pieno rispetto del CCNL nella determinazione del costo del personale gli operatori economici concorrenti dovranno fare riferimento alle tabelle del costo medio orario del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del territorio della Provincia di Vicenza, reperibili on line al seguente link: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/Settore-pulizia-e-multiservizi.aspx>

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Amministrazione ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'appaltatore. Il presente appalto è altresì sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente, fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera, così come previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. di categoria in vigore. A tal fine il Fornitore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e delle norme previste dalla Contrattazione Collettiva vigente per le imprese di pulizia/multiservizi in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante. Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.

A questo proposito il Consiglio di Stato ha asserito che *“la c.d. clausola sociale va interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante”* (Cons. Stato, sez.V, sentenza n. 3900/2009).

Secondo l'ANAC l'obbligo di reperimento dei lavoratori dal precedente affidatario può essere consentito soltanto previa valutazione di compatibilità con l'organizzazione di impresa, nel duplice senso che sia il numero dei lavoratori sia la loro qualifica devono essere armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste (ex multis, Parere AG 44/2013).

L'Allegato G - Stima costo manodopera riporta l'indicazione, per ogni lavoratore impiegato nell'appalto scaduto o in scadenza, il livello di inquadramento, il monte ore settimanale svolto negli edifici dell'Amministrazione.

Il Fornitore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

quelle risultanti dai CCNL di riferimento (CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi) e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla normativa vigente. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione.

In ogni caso l'Amministrazione, pur rimanendo estranea ai rapporti giuridici conseguenti a quanto sopra detto, considererà inadempienza contrattuale l'inosservanza, da parte del Fornitore, delle normative contrattuali e sindacali sopracitate.

### **21.1. ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE**

Il Fornitore dovrà assicurare l'esecuzione del servizio in appalto con proprio personale dipendente e se costituito in forma di Società Cooperativa, con propri soci.

Il Fornitore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Fornitore dovrà altresì applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal C.C.N.L. per i lavoratori delle imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione e ad osservare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche se scaduti fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell'appalto.

Il suddetto obbligo vincola il Fornitore, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

Il Fornitore deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Il Fornitore è altresì obbligato all'osservanza della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e della legge 10 aprile 1991, n. 125 (norme in materia di parità uomo-donna sul lavoro). Qualora l'Ispettorato del lavoro accerti atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso posti in essere dal Fornitore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori ai sensi del comma 9 dell'art. 4 della l. 125/91.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del Fornitore. Il personale non potrà intrattenere rapporti di alcun genere con l'Amministrazione o con personale dipendente dalla stessa se non per comunicazioni con carattere di urgenza e/o particolare gravità.

Il personale dell'appaltatore durante l'esecuzione del servizio dovrà:

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

- essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e il nominativo del datore di lavoro;
- indossare apposita divisa di lavoro idonea a garantire la sicurezza del lavoratore e la prevenzione dei rischi nel luogo di lavoro con particolare riguardo alle calzature.

### **21.2. OBBLIGHI DEL FORNITORE IN RELAZIONE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO**

L'impiego di personale di servizio dovrà, durante tutta la durata contrattuale, essere adeguato, come numero e come qualifica, affinché il servizio sia sempre rispondente alle prescrizioni del presente capitolato oltre che a quanto offerto in sede di gara dal Fornitore.

Il personale addetto al servizio dovrà essere perfettamente a conoscenza delle modalità di esecuzione delle prestazioni come richieste dal presente capitolato ed elencate nelle schede tecniche.

Il personale che svolge il servizio in appalto dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità; la ditta risponderà per i suoi dipendenti che non osservassero un contegno serio, educato, riservato e corretto, o fossero trascurati o assumessero un comportamento irrispettoso od usassero un linguaggio inadeguato o riprovevole.

L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Nell'esecuzione del servizio il personale del Fornitore deve usare diligenza ed evitare deterioramenti dei pavimenti, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature esistenti nei locali. Di ogni danneggiamento causato ai beni dell'Amministrazione o di terzi ascrivibile ad incuria o disattenzione del personale dell'appaltatore è responsabile il Fornitore nei confronti dell'Amministrazione, la quale è autorizzata a rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Il personale del Fornitore è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il personale del Fornitore dovrà curare la custodia dei locali assicurandosi della chiusura di tutte le porte e finestre nonché provvedere a spegnere le eventuali luci rimaste accese. Su richiesta espressa del Direttore di esecuzione, le finestre degli uffici potranno essere lasciate semi aperte, esclusivamente dopo la pulizia del mattino, per consentire un migliore arieggiamento.

In conseguenza, il Fornitore resta automaticamente impegnato a:

- liberare l'Amministrazione ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;
- mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Direttore di esecuzione, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero - per giustificati ed oggettivi motivi - graditi all'Amministrazione;

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino



## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

- utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme dell'Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dal Direttore di esecuzione.

### **21.3. NOMINATIVI DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO IN APPALTO**

Nei cinque giorni precedenti l'inizio del servizio appaltato, il Fornitore dovrà comunicare al Direttore di esecuzione, l'elenco nominativo completo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, corredato, per ogni singolo lavoratore, dei dati anagrafici e di copia di documento di riconoscimento, qualifica, numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, nonché dell'orario e dell'articolazione di lavoro settimanale.

La stessa documentazione dovrà essere presentata ogniqualvolta si verifichino modifiche all'organico impiegato o per sostituzioni di personale o per impiego di nuovo personale entro tre giorni dalla variazione.

L'allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà essere comunicato al Responsabile individuato dall'Amministrazione entro 3 giorni.

### **21.4. REFERENTE UNICO DEL FORNITORE**

Nei cinque giorni precedenti l'inizio del servizio appaltato, il Fornitore dovrà comunicare al Direttore di esecuzione, il proprio Referente e coordinatore del servizio.

Il Referente unico ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio o comunicate al Referente unico, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.

La persona indicata deve essere reperibile telefonicamente durante le fasce orarie di esecuzione del servizio ed in ogni caso, durante l'orario degli uffici comunali e deve essere in grado, su richiesta dell'Amministrazione, d'intervenire personalmente sul luogo di cantiere.

### **21.5. FORMAZIONE PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO**

Il Fornitore è tenuto ad impiegare nel servizio di pulizia in appalto, personale adeguatamente formato e aggiornato in ordine alle particolari caratteristiche degli ambienti in cui è tenuto ad operare e di cui deve avere piena consapevolezza.

A tal fine il Fornitore provvederà, obbligatoriamente ed entro 60 giorni dalla data di inizio del servizio, alla formazione del personale che opererà nei locali dell'Amministrazione, informandolo oltre che sugli ambienti in cui è tenuto ad operare, sulle prestazioni richieste dal presente capitolato e sulle modalità per l'esecuzione, secondo quanto riportato dal Fornitore nel Modello 3.4 - Attività di formazione del personale in sede di gara allegato al presente AQ.

La ditta è tenuta, inoltre, a presentare all'Amministrazione, un registro dei corsi di formazione e di aggiornamento per il personale impiegato nel servizio di appalto.

Della formazione suddetta dovrà essere fornita idonea documentazione attestante il

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino



## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

contenuto e la durata dei corsi di formazione con indicazione del personale operante nei locali oggetto dell'appalto che vi ha partecipato.

### **21.6. FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO**

Il Fornitore è tenuto ad impiegare nel servizio di pulizia in appalto personale adeguatamente formato e aggiornato in relazione alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché in ordine alle particolari caratteristiche degli ambienti in cui è tenuto ad operare e di cui deve avere piena consapevolezza.

A tal fine l'appaltatore provvederà, obbligatoriamente ed entro 60 giorni dalla data di inizio del servizio, alla formazione del personale che opererà nei locali dell'Amministrazione, informandolo sui rischi specifici presenti nei locali oggetto dell'appalto e sulle relative misure adottate.

Gli stessi obblighi di formazione sono previsti per il personale inserito in sostituzione o che in ogni caso subentra a quello già presente e devono essere certificati entro 30 giorni. E' fatto salvo il caso di sostituzioni di durata inferiore a 15 giorni.

Il Fornitore è tenuto, inoltre, a presentare all'Amministrazione, gli attestati di avvenuta formazione e di aggiornamento per ogni addetto al servizio di appalto, su sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

Della formazione suddetta dovrà essere fornita idonea documentazione attestante il contenuto e la durata dei corsi di formazione con indicazione del personale operante nei locali oggetto dell'appalto che vi ha partecipato.

### **21.7. GARANZIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

Il Fornitore garantisce la continuità/regolarità del servizio, sostituendo il personale assente per qualsiasi causa (es. ferie, malattia, licenziamento, ecc). La sostituzione dovrà essere comunicata tempestivamente via PEC all'Amministrazione; in particolare il Fornitore comunicherà il nominativo della persona che sostituisce la persona assente e il periodo di tempo.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano eventuali scioperi del personale addetto al servizio o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio stesso, il Fornitore è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione al Responsabile dell'Amministrazione nonché a garantire un servizio di emergenza.

Il Responsabile provvederà al conteggio delle somme corrispondenti al servizio non svolto e provvederà a detrarre dal rateo di pagamento mensile di riferimento.

### **21.8. LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO**

L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione per l'espletamento del servizio i locali destinati a spogliatoio e a deposito di materiali ed attrezzature, riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali o per interventi manutentivi di qualsiasi natura.

Il Fornitore è responsabile dei locali assegnati.

L'Amministrazione metterà a disposizione dell'Impresa, l'acqua e l'energia elettrica necessaria allo svolgimento del servizio.

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

## **22. SCIOPERI**

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/ esterne, si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi CCNL e dai Contratti decentrati per quanto riguarda i contingenti di personale.

Il Fornitore è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione circa l'indizione degli scioperi.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio (ad es. neve, calamità naturali etc.), l'Amministrazione provvederà a decurtare dal corrispettivo l'importo corrispondente alle prestazioni non svolte.

Considerata la stretta correlazione delle attività, oggetto dell'AQ, con le primarie norme igienico-sanitarie da rispettare nei luoghi di lavoro, l'appaltatore dovrà garantire in ogni caso un servizio minimo che assicuri la pulizia dei locali ed, in particolare, dei bagni presenti nei siti.

## **23. CAUZIONI**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore medesimo, quanto dell'Amministrazione, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine, oltre alla stipula di idonee cauzioni definitive come indicato nel paragrafo 7.1 dell'Allegato C - Capitolato d'Oneri, di cui una a favore della CUC Schio Val Leogra e una a favore dell'Amministrazione, per ogni singolo lotto, il Fornitore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente AQ, del C.C.N.L. e dei singoli contratti individuali, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, etc..

I massimali della polizza assicurativa, pari ad Euro 1.000.000,00, si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla estinzione del contratto per scadenza del termine finale.

La polizza assicurativa non dovrà prevedere franchigie e scoperti.

La predetta polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'Amministrazione a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura dei rischi anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi (da parte dell'appaltatore), in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c., nonché nell'ipotesi di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c..

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

L'appaltatore dovrà dare atto della stipulazione della polizza assicurativa prima della stipulazione del contratto.

**24. ADESIONE APPALTI SPECIFICI****24.1. LOTTI E SOGGETTI ADERENTI ALL'AQ**

I Lotti oggetto del presente AQ sono suddivisi in Lotti ordinari ed accessori come evidenziato nella tabella seguente e nell'art. 2.3 dell'Allegato C - Capitolato d'Oneri.

LOTTE	Ordinari (i)	Accessori (i)	AMMINISTRAZIONI (ii)
Lotto 1	✓		Comune di Schio
Lotto 2	✓		Comune di Torrebelvicino
Lotto 3	✓		Unione Montana Pasubio Alto Vicentino
Lotto 4	✓		Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino
Lotto 5	✓		Pasubio Group s.r.l.
Lotto 6	✓		Pasubio Tecnologia s.r.l.
Lotto 7	✓		Comuni di Piovene Rocchette e Santorso
Lotto 8	✓		Comuni di Valli del Pasubio e Posina
Lotto 9	✓		Comuni di Monte di Malo e San Vito di Leguzzano
Lotto 10		✓	Comune di Schio
Lotto 11		✓	Comune di Torrebelvicino, Pasubio Group s.r.l., Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino
Lotto 12		✓	Comuni di Valli del Pasubio, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

			di Leguzzano
--	--	--	--------------

- (i) come definiti dall'art. 2.3 e seguenti dell'Allegato C - Capitolato d'Oneri.
- (ii) Amministrazioni aggiudicatrici come definite dall'art. 3, c. 1, lett. a) del codice coincidenti con i soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra (Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia, Unione Montana Pasubio-Alto Vicentino) per conto dei quali la medesima stazione appaltante indice la presente procedura di affidamento.

### 24.2. PROCESSO DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO

L'Amministrazione, per utilizzare l'AQ ed attivare i servizi, deve seguire il seguente iter procedurale:

- a) redigere il D.U.V.R.I.;
- b) emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) allegando il D.U.V.R.I.;
- c) valutare il Piano dettagliato delle attività (PDA) consegnato dal Fornitore;
- d) richiedere il CIG derivato presso la banca dati dell'ANAC;
- e) emettere l'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF);
- f) sottoscrivere il Contratto di Adesione;
- g) formalizzare il Verbale di Consegna.

Dal canto suo, il Fornitore, una volta ricevuta la Richiesta Preliminare di Fornitura deve:

- a) verificare la correttezza ed il rispetto dei requisiti e di tutte le condizioni per l'adesione (quindi, anche quelle di attivazione ed adesione ai lotti accessori, fatta eccezione per quella di carattere economico di cui alla successiva lettera d);
- b) comunicare la validità formale ed il rispetto dei requisiti (e comunque prestare il supporto necessario per la corretta formalizzazione) e concordare la data per il sopralluogo;
- c) effettuare il sopralluogo preliminare;
- d) verificare e comunicare alla P.A. la possibilità/impossibilità di accettare l'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) in riferimento alle residua disponibilità del massimale di gara eventualmente esteso;
- e) elaborare e trasmettere all'Amministrazione il Piano dettagliato delle attività (PDA);
- f) recepire nel Piano dettagliato delle attività (PDA) le eventuali evidenze dell'Amministrazione;
- g) formalizzare il Verbale di Consegna.

#### 24.2.1. Richiesta preliminare di fornitura (RPF)

La Richiesta Preliminare di Fornitura (di seguito RPF) è il documento con cui l'Amministrazione formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti nell'AQ.

La data di trasmissione delle RPF da parte dell'Amministrazione determina l'ordine di priorità con il quale il Fornitore deve dare seguito alle richieste. Pertanto la data di trasmissione garantisce all'Amministrazione un diritto di precedenza rispetto alle altre Amministrazioni che avranno trasmesso le RPF in data successiva, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi seguenti

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

in merito alla validità della RPF.

La RPF deve essere formalizzata secondo il modello di cui all'Appendice 2 al presente AQ. Pur non costituendo obbligo alcuno per l'Amministrazione, la RPF vincola l'Amministrazione stessa a:

- individuare il Direttore di esecuzione del servizio o una persona ad interim che supporti il Fornitore nella fase di sopralluogo/i agli immobili / impianti;
- fornire tutta la documentazione tecnica in proprio possesso per la stesura del "Piano delle Attività" di cui al paragrafo 24.4.2.

Il Fornitore, ricevuta la RPF, deve controllare la validità della stessa in base a quanto definito nel presente paragrafo.

Entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare in forma scritta, a mezzo PEC, all'Amministrazione (nella persona indicata dalla stessa) la validità o meno della RPF, concordando, in caso positivo, una data per il sopralluogo congiunto con il Direttore di esecuzione del servizio o una persona ad interim, da effettuarsi entro 10 giorni naturali consecutivi dalla data di emissione della RPF, salvo diversi accordi tra le parti.

A seguito del sopralluogo deve essere redatto dal Fornitore e sottoscritto dall'Amministrazione un Verbale di sopralluogo che ne attesti l'avvenuta esecuzione.

Durante la fase di sopralluogo il Fornitore deve prendere conoscenza della consistenza degli spazi ed, in particolare, deve individuare tutti i dati necessari:

- alla definizione delle attività ordinarie e del relativo corrispettivo (ad esempio individuazione della superficie lorda degli ambienti, della superficie lorda complessiva oggetto dei servizi);
- al corretto svolgimento dei servizi;
- alla redazione del "Piano delle Attività" di cui al paragrafo 24.4.2;
- alla definizione di una valutazione sommaria del valore complessivo dell'eventuale OPF.

Entro e non oltre il termine di 5 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di esecuzione del sopralluogo, a seguito di una valutazione sommaria del valore complessivo dell'eventuale OPF, il Fornitore deve verificare e comunicare all'Amministrazione la possibilità/impossibilità di accettare l'eventuale Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) in riferimento alle residua disponibilità del massimale di gara eventualmente esteso.

Tale "comunicazione di capienza del massimale", da trasmettersi in forma scritta a mezzo PEC, dovrà essere predisposta secondo il modello di cui all'Appendice 5 al presente AQ e sarà vincolante per il Fornitore che pertanto, in caso di massimale capiente, dovrà accantonare la quota parte di massimale necessaria a soddisfare l'OPF fino all'eventuale emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura o alla decadenza della RPF.

### **24.2.2. Piano di dettaglio delle attività (PDA)**

Il Piano dettagliato delle attività (di seguito PDA) è un elaborato documentale che formalizza la "Configurazione di servizio" proposta dal Fornitore in funzione della RPF e del sopralluogo eseguito dallo stesso presso gli immobili interessati al servizio.

Il PDA deve essere formalizzato con l'obiettivo di fornire all'Amministrazione il contenuto, le modalità operative e gestionali ed i corrispettivi economici dei servizi offerti.

Il PDA deve essere redatto dal Fornitore e presentato all'Amministrazione entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di esecuzione del sopralluogo.

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

È compito del Direttore di esecuzione del servizio verificare che all'interno di tutte le sezioni del PDA siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze dell'Amministrazione, in particolare la verifica deve essere sia di tipo tecnico sia di tipo economico.

Qualora l'Amministrazione non comunichi per iscritto l'accettazione del PDA entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna da parte del Fornitore, il PDA e la relativa RPF perdono la propria validità e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell'Amministrazione all'acquisizione dei servizi di cui alla RPF.

Il PDA approvato, redatto in duplice copia e firmato per accettazione dal Fornitore e dall'Amministrazione, deve essere allegato all'Ordinativo Principale di Fornitura.

Il PDA deve essere opportunamente articolato in sezioni che devono riportare, in maniera chiara e dettagliata, almeno le seguenti tipologie di informazioni:

### 1) Configurazione dei servizi e dati di consistenza:

Deve essere indicato un quadro sintetico generale dei servizi proposti dal Fornitore, in base alle esigenze rilevate con il sopralluogo e/o manifestate dall'Amministrazione.

Per ogni servizio si deve indicare la data prevista di inizio di erogazione dei servizi. Devono essere inoltre riportati i dati di consistenza, rilevati in fase di sopralluogo, utilizzati per la determinazione del canone mensile di ciascun servizio proposto.

### 2) Dettaglio delle attività ordinarie (predefinite ed integrative):

Per ogni servizio proposto devono essere chiaramente indicate tutte le attività ordinarie, con riferimento alla data di inizio di erogazione del servizio stesso. Si deve tenere conto sia delle prestazioni minime standard previste nel presente Capitolato (attività predefinite), sia di tutte le ulteriori personalizzazioni richieste dall'Amministrazione, o comunque proposte dal Fornitore (attività integrative).

Per ciascun servizio da attivare si devono pertanto indicare: le attività con relativa frequenza, le risorse necessarie (manodopera, materiali, attrezzature, etc.), il luogo e l'oggetto su cui va effettuata l'attività (edificio, impianto, macchina, etc.), la durata dell'attività stessa, le misure di gestione ambientale eventualmente adottate.

Nel processo di redazione del PDA vale il principio della continuità del servizio, ciò significa che la pianificazione temporale delle attività deve tenere conto delle azioni effettuate dal precedente Fornitore del servizio.

Se, viceversa, non vi sia evidenza dell'effettuazione dell'attività programmata da parte del precedente Fornitore del servizio, questa va prevista nel PDA entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'inizio di erogazione del relativo servizio.

Resta inteso che il Fornitore deve garantire la continuità dei servizi presi in carico e deve quindi coordinarsi, tramite il Direttore di esecuzione, con eventuali Fornitori a cui è subentrato.

Si specifica, inoltre, che deve essere specificato il monte ore annuo necessario all'esecuzione delle attività richieste.

### 3) Calendario lavorativo:

In questa sezione deve essere riportato, relativamente agli immobili costituenti l'Unità di gestione, il calendario lavorativo nel quale devono essere contenute le informazioni necessarie per far sì che l'erogazione dei servizi non intralci le normali attività svolte

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

dall'Amministrazione nell'immobile/i.

In base a tale calendario devono pertanto essere esplicitate, per ogni singolo immobile e per servizio, modalità operative, giorni, orari e/o fasce orarie che devono essere rispettate nei vari periodi dell'anno per l'erogazione del servizio stesso.

In questa sezione devono essere riportate anche le eventuali variazioni di orario rispetto a quanto inizialmente prescritto nel Capitolato.

#### **4) Corrispettivi per le attività ordinarie (predefinite ed integrative):**

Devono essere evidenziati i corrispettivi per le attività ordinarie (sia predefinite che integrative) per l'intera durata del contratto (e quindi anche in funzione della data di attivazione dei servizi).

Si precisa che i prezzi da utilizzarsi dovranno essere quelli vigenti alla data di presentazione del PDA, come meglio specificato al paragrafo 3.1.

#### **24.2.3. Ordinativo principale di fornitura (OPF)**

L'Ordinativo Principale di Fornitura (di seguito OPF) costituisce il documento attraverso cui l'Amministrazione utilizza l'AQ e che regola i rapporti di fornitura fra la stessa Amministrazione e il Fornitore.

I singoli OPF deliberati dalle Amministrazioni possono avere ad oggetto un numero qualsiasi di immobili, metri quadrati, servizi attivati purché ricadenti nei rispettivi lotti.

L'Amministrazione deve redigere l'OPF sulla base del modello di cui all'Appendice 3 del presente Capitolato indicando le attività ordinarie, predefinite ed integrative, con i relativi importi desunti dal PDA approvato.

L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di indicare, nell'apposita sezione dell'Ordinativo, gli importi forfetari "a consumo" destinati alla copertura finanziaria di tutte quelle attività straordinarie che prevedono la corresponsione di un corrispettivo extra canone che verranno gestite secondo il processo di cui al paragrafo 6.4.

Qualora l'Amministrazione non emetta l'OPF entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione scritta di accettazione da parte della medesima Amministrazione del PDA, il PDA e la relativa RPF perdono la propria validità e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell'Amministrazione all'acquisizione dei servizi oggetto del PDA e della relativa RPF.

Si precisa che, in ogni caso, l'Amministrazione non può procedere all'emissione dell'OPF se il Fornitore non ha precedentemente prodotto la cauzione definitiva, di spettanza dell'Amministrazione, di cui al paragrafo 23 del presente Capitolato e 7.1 dell'Allegato C - Capitolato d'Oneri.

#### **24.2.4. Tempi per l'inizio dell'erogazione dei servizi**

Il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi di cui all'OPF entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'OPF stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione, e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui al precedente art. 2.2.

Si precisa che il maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente non potrà essere comunque superiore a 60 giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'OPF stesso.

#### **24.2.5. Variazioni rispetto all'ordinativo principale di fornitura (AAOPF)**

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Nel corso della durata OPF, possono essere apportate variazioni, rispetto a quanto già stipulato, purché siano rispettate le prescrizioni di cui al presente Capitolato.

In particolare, le variazioni che comportano un incremento dell'importo complessivo dell'OPF, possono essere recepite solo se l'AQ è attivo e se non è stato ancora raggiunto l'importo massimo per il lotto, come formulato al precedente art. 1.1.

Le variazioni che non comportano un incremento del valore economico dell'OPF possono essere invece attuate, anche dopo la scadenza/esaurimento dell'AQ, purché entro i limiti di durata del contratto di fornitura.

Le variazioni, rispetto a quanto già stipulato, possono riguardare:

- 1) variazione del numero e/o delle specifiche di erogazione dei servizi;
- 2) variazioni nella consistenza (numero di immobili ed estensione) dell'Unità di Gestione originaria;
- 3) variazioni nella consistenza dell'Unità di Gestione a seguito dell'Anagrafica Tecnica prodotta;
- 4) variazione del calendario lavorativo dell'Unità di Gestione;
- 5) l'aumento dell'importo eventualmente stanziato in fase di emissione dell'OPF, qualora tale importo sia stato raggiunto e ci sia la necessità di incrementarlo;

Con riferimento al punto 3 si specifica che, qualora a valle della rilevazione dell'Anagrafica Tecnica di cui al precedente art. 6.1.1 risultino:

- variazioni in detrazione nelle quantità di ciascun servizio fornito che comportino scostamenti in difetto dell'importo indicato nell'OPF e/o nei relativi Atti Aggiuntivi, di cui al paragrafo 24.4.3 e 24.4.4, deve essere emessa una nota di credito di importo pari alla variazione del canone rispetto a quanto determinato in precedenza;
- variazioni in aumento delle quantità di ciascun servizio ordinato che comportino scostamenti in eccesso del corrispettivo indicato nell'OPF, i relativi maggiori costi sono a carico del Fornitore fino all'importo dell'1% dell'OPF e/o dei relativi Atti Aggiuntivi intendendosi esclusi eventuali importi "a consumo". Oltre detta percentuale è facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto. Qualora l'Amministrazione non proceda alla risoluzione del contratto, dovrà corrispondere solo l'importo eccedente tale percentuale.

Qualora nel corso della durata dell'OPF si rilevi la necessità di apportare le variazioni, l'Amministrazione dovrà trasmettere al Fornitore una "Richiesta di Variazione" (RdV) secondo il modello riportato nell'Appendice 4 al Capitolato.

Il Fornitore entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della RdV, dovrà trasmettere all'Amministrazione un preventivo di spesa rispetto alle variazioni oggetto della richiesta sotto forma di un fac-simile di Atto Aggiuntivo unitamente alle nuove versioni/integrazioni del PDA.

L'Amministrazione dopo aver verificato ed approvato la documentazione trasmessa dal Fornitore, potrà emettere un "Atto aggiuntivo" (secondo il fac-simile di cui all'Appendice 4).

Tali documenti diventano parte integrante e sostanziale dell'OPF stesso.

### 24.3. SCHEMA DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO

Nell'Appendice 7 - Schema di adesione all'AQ viene descritto con metodologia *flow-chart* il processo di adesione all'AQ.

Ad integrazione di quanto sopra esposto e di quanto riportato al paragrafo 8 dell'Allegato C -

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Capitolato d'Oneri sulle modalità di conclusione e di utilizzazione dell'AQ, si precisa quanto segue:

- 1) al fine di addivenire alla conclusione dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura, preliminarmente alla utilizzazione del presente AQ, l'Amministrazione dovrà inviare al Fornitore la Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico e in conformità al modello di cui all'Appendice 2 del predetto Capitolato Tecnico; il Fornitore, entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta stessa, dovrà notificare in forma scritta all'Amministrazione (nella persona indicata dalla stessa) la validità o meno della Richiesta Preliminare di Fornitura e concorderà con l'Amministrazione Pubblica un sopralluogo dell'immobile e/o porzioni/gruppi di immobili da servire da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura.

Entro e non oltre il termine di 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di esecuzione del sopralluogo (delle attività di sopralluogo verrà redatto apposito verbale a firma congiunta nel quale dovrà essere riportata, tra l'altro, la data di effettuazione del sopralluogo medesimo), a seguito di una valutazione sommaria del valore complessivo dell'eventuale OPF, il Fornitore, sulla base della effettiva disponibilità residua dell'importo massimo della presente AQ, deve verificare e comunicare alla P.A. La possibilità/impossibilità di accettare l'OPF stesso. Tale "comunicazione di capienza del massimale", sarà vincolante per il Fornitore che pertanto, in caso di massimale capiente, dovrà accantonare la quota parte di massimale necessaria a soddisfare l'OPF fino all'eventuale emissione di quest'ultimo o alla decadenza della RPF;

- 2) entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della RPF, il Fornitore dovrà presentare all'Amministrazione Pubblica la bozza del "Piano dettagliato delle Attività" (di seguito definito PDA). L'Amministrazione entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della bozza del PDA - a tal fine trasmesso almeno a mezzo posta elettronica certificata -, potrà: (i) approvare il PDA senza richiedere modifiche, ovvero (ii) far pervenire al Fornitore, almeno a mezzo posta elettronica certificata - le proprie osservazioni tramite il proprio Direttore di esecuzione. In tale secondo caso, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle predette osservazioni, il Fornitore dovrà rielaborare e consegnare il PDA modificato sulla base delle menzionate osservazioni; qualora l'Amministrazione non comunichi l'accettazione della nuova versione del PDA, oppure, ulteriori proprie osservazioni, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna da parte del Fornitore, il PDA e la relativa Richiesta Preliminare di Fornitura perdono la propria validità e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell'Amministrazione all'acquisizione dei servizi di cui alla Richiesta Preliminare di Fornitura. In qualsiasi ipotesi di mancata emissione da parte dell'Amministrazione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso e/o rimborso per l'attività prestata. Si precisa che, in ogni caso, l'Amministrazione non può procedere all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura se il Fornitore non ha precedentemente prodotto la cauzione definitiva, di spettanza dell'Amministrazione, di cui al precedente articolo 23.

- 3) a fronte dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore dovrà iniziare

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

ad erogare i servizi oggetto del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'OPF stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione, e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 2.2 del presente Capitolato Tecnico. Si precisa che il maggior termine concordato con l'Amministrazione non potrà essere comunque superiore a 60 giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'OPF.

- 4) nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l'Ordinativo Principale di Fornitura, nel periodo di validità della AQ e comunque fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito nel medesimo OPF, l'Amministrazione, alle stesse condizioni contrattuali, ha facoltà di ampliare l'estensione e/o il numero degli immobili, nonché il numero delle attività richieste, utilizzando l'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

## **25. FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Vicenza.

## **26. TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Il Titolare del trattamento è la CUC Schio Val Leogra - via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI) nella persona del Dirigente - Dott. Livio Bertoia.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale della CUC Schio Val Leogra e/o dell'Amministrazione e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice) il Fornitore è designato "responsabile del trattamento dei dati personali" per le finalità di cui al presente contratto. Il Fornitore effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dalla CUC Schio Val Leogra quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

Il Fornitore, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il Fornitore deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Il Fornitore deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione.

In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il Titolare del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

L'Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

Il Fornitore è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il trattamento suddetto, da parte del Fornitore, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il Fornitore previa loro consegna all'Amministrazione, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

## **27. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p., 319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

## **28. NORMA DI RINVIO**

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA**

Accordo consortile Rep. 3691/2015 - Art.37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.AC.: Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale: 36015 Schio (VI) - via Pasini n. 33

tel: 0445 691345 - pec: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato Tecnico, si fa riferimento all'Allegato C - Capitolato d'Oneri e ai rimanenti allegati e documenti della presente procedura di AQ, nonché, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Eventuali norme emanate successivamente alla pubblicazione del presente AQ troveranno diretta applicazione nell'ambito della presente procedura di affidamento.

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia s.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino